

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 2071**

Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-  
legge 25 gennaio 2010, n. 2,  
recante interventi urgenti  
concernenti enti locali e regioni

marzo 2010  
n. 206



servizio studi del Senato



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano \_2948

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sansò \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 2071**

Conversione in legge, con  
modificazioni, del decreto-  
legge 25 gennaio 2010, n. 2,  
recante interventi urgenti  
concernenti enti locali e  
regioni

marzo 2010

n. 206



# INDICE

SCHEDE DI LETTURA .....	7
<b>Articolo 1</b> <i>(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	9
La riduzione del contributo ordinario a favore degli enti locali.....	16
La riduzione del numero dei consiglieri provinciali .....	18
L'innalzamento del limite al numero degli assessori provinciali .....	18
La soppressione dei circondari provinciali.....	19
Disposizioni in materia di difensori civici, circoscrizioni comunali, direttori generali e consorzi .....	19
Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale.....	21
Le comunità montane .....	23
La decorrenza delle misure di contenimento della spesa .....	23
<b>Articolo 2</b> <i>(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province)</i>	
Scheda di lettura.....	25
<b>Articolo 3</b> <i>(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni)</i>	
Scheda di lettura.....	31
<b>Articolo 4, comma 1</b> <i>(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)</i>	
Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 4, comma 2</b> <i>(Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 2010)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 4, comma 3</b> <i>(Proroga al 2010 della compartecipazione provinciale al gettito IRPEF)</i>	
Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 4, comma 4</b> <i>(Interventi a valere sul fondo ordinario per gli enti locali)</i>	
Scheda di lettura.....	49
<b>Articolo 4, commi 4-bis e 4-ter</b> <i>(Somme versate a titolo di addizionale comunale IRPEF)</i>	
Scheda di lettura.....	55

<b>Articolo 4, comma 4-quater</b> <i>(Certificazione maggior gettito ICI derivante dalla misure di incremento della base imponibile)</i>	
Scheda di lettura.....	59
<b>Articolo 4, commi 4-quinquies - 4-novies</b> <i>(Modifiche al "Patto di stabilità")</i>	
Scheda di lettura.....	65
<b>Articolo 4, comma 4-decies</b> <i>(Attuazione dei programmi di valorizzazione degli immobili della Difesa)</i>	
Scheda di lettura.....	75
<b>Articolo 4, comma 5</b> <i>(Inserimento dell'Ente italiano montagna tra i destinatari delle risorse di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 4, commi 6-8</b> <i>(Contributo al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo per il ripiano dei debiti)</i>	
Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 4, comma 8-bis</b> <i>(Commissario del Governo per il piano di rientro del Comune di Roma)</i>	
Scheda di lettura.....	89
<b>Articolo 4, comma 9</b> <i>(Approvazione degli interventi del Fondo per lo sviluppo delle isole minori per per l'anno 2008)</i>	
Scheda di lettura.....	93
<b>Articolo 4, comma 9-bis</b> <i>(Determinazione dei trasferimenti erariali alle province)</i>	
Scheda di lettura.....	97

## **SCHEDE DI LETTURA**





## Articolo 1

*(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n.191, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per ciascuno degli anni 2011 e 2012 il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali **nel corso dell'anno** ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali».

1. All'articolo 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n.191, il secondo **e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:** «Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede per l'anno 2010 alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti. Per **l'anno 2011** il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo dei rispettivi consigli. **Per l'anno 2012 la riduzione del contributo ordinario viene applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente. Con legge dello Stato è determinato l'ammontare della riduzione del contributo ordinario con riguardo a ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**decorrere dal 2011. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano quanto previsto dai commi da 184 a 187 secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3.»; conseguentemente al comma 184, primo periodo, del medesimo articolo 2 dopo le parole: «consiglieri comunali» sono inserite le seguenti: «e dei consiglieri provinciali» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali di cui al primo periodo non sono computati il sindaco e il presidente della provincia».**

**1-bis. All'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al secondo periodo, le parole: «pari a un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «pari a un quarto»;**

**b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al presente comma, nel numero dei consiglieri del comune e dei consiglieri della provincia sono computati, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia».**

**1-ter. Dopo il comma 185 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, è inserito il seguente:**

**«185-bis. I circondari provinciali**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono soppressi. All'articolo 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) i commi 1 e 2 sono abrogati;**

**b) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Revisione delle circoscrizioni provinciali“».**

**1-quater. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'alinea, le parole: «In relazione alle riduzioni del contributo ordinario di cui al comma 183, i comuni devono altresì adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare»;**

**b) alla lettera a):**

**1) dopo le parole: «difensore civico» è inserita la seguente: «comunale»;**

**2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di “difensore civico territoriale“ ed è competente a**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini»;**

**c) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti; è fatto salvo il comma 5 dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267»;**

**d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;**

**e) alla lettera e), le parole da: «facendo salvi» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n.959. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto».**

**1-quinquies. All'articolo 2 della**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**legge 23 dicembre 2009, n.191, dopo il  
comma 186 è inserito il seguente:**

**«186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».**

**1-sexies. All'articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al secondo periodo:**

**1) le parole: «ai comuni montani» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni appartenenti alle comunità montane»;**

**2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**dell'articolo 3 del decreto legislativo  
28 agosto 1997, n.281»;**

**b) il terzo periodo è soppresso.**

2. Le disposizioni di cui ai commi 184, **185** e 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 2011 ai singoli enti per i quali ha luogo il rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, **lettere b), c) ed e)**, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, **come modificato dal presente articolo**, si applicano a decorrere dal 2011, **e per tutti gli anni a seguire**, ai singoli enti per i quali ha luogo il **primo** rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. **Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n.191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.**

**L'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati**, modifica e integra le norme in materia di contenimento delle spese degli enti locali di cui all'art. 2, commi 183-187, della legge finanziaria per il 2010 e ne posticipa l'entrata in vigore.

I commi da 183 a 188 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010) riducono i trasferimenti spettanti agli enti locali, prevedendo contestualmente una serie di misure di risparmio di spesa tra l'altro incidenti sul numero

dei titolari di funzioni consiliari, esecutive ed amministrative, sul decentramento infracomunale, sulle comunità montane.

Di seguito è riportata la sintesi del contenuto della legge finanziaria precedente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il comma 183 dispone una riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a comuni e province, iscritti sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, per complessivi 13 milioni di euro per il 2010, 91 milioni per il 2011 e 125 milioni per il 2012. La riduzione riguarda:

- le province, per 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012,

- i comuni per 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012.

Come si è detto, la riduzione del contributo ordinario è da porre in relazione alle disposizioni di cui ai commi successivi, che recano misure atte a garantire risparmi di spesa per comuni e province, tali da assorbire la riduzione del contributo ordinario disposta in via predeterminata dal comma 183. Il Ministero dell'interno con proprio decreto provvede, per ciascuno degli anni, alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali, nel corso dell'anno, ha luogo il rinnovo dei consigli. Per quanto concerne gli enti locali delle regioni a statuto speciale, le regioni provvedono ad adottare le disposizioni idonee a perseguire le finalità di risparmio dalle misure di cui ai commi 184-187, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.

Il comma 184 prevede, in relazione alla riduzione del contributo ordinario ai comuni disposta dal comma 183, la riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali (con arrotondamento dell'entità della riduzione all'unità superiore).

Il comma 185 prevede che il numero massimo degli assessori comunali e degli assessori provinciali è determinato in misura pari, rispettivamente per ciascun comune e per ciascuna provincia, ad un quarto del numero dei consiglieri comunali e ad un quinto del numero dei consiglieri provinciali (con arrotondamento all'unità superiore).

Il comma 186 prevede per i comuni e per le province l'obbligo di adottare alcune misure volte ad assorbire la riduzione del contributo ordinario disposta dal comma 183. In particolare, la lettera a) prevede l'obbligo, per i comuni e le province, di procedere alla soppressione della figura del difensore civico, di cui all'art. 11 T.u.e.l.. La lettera b) prevede l'obbligo, per i comuni, di procedere alla soppressione delle circoscrizioni comunali, di cui all'art. 17 T.u.e.l.. La lettera c) introduce un'ulteriore possibilità di semplificazione delle giunte comunali dei comuni con meno di 3.000 abitanti. In questi comuni, il sindaco può scegliere, in alternativa alla nomina dei due assessori, di delegare l'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri. La lettera d) prevede l'obbligo, per i comuni e le province, di procedere alla soppressione della figura del direttore generale. La lettera e) prevede che i comuni devono procedere alla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti. I comuni assumono le funzioni esercitate dai consorzi soppressi nonché le relative risorse, con successione ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici in essere e ad ogni altro effetto.

Il comma 187 dispone la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane, previsto dall'art. 34 del decreto-legge 504/1992 e da ogni altra disposizione di legge relativa alle comunità montane. Il contributo erariale spettante alle comunità montane, iscritto sul Fondo ordinario per il

finanziamento dei bilanci degli enti locali (cap. 1316/Ministero dell'interno), ammonta per il 2010 a 50 milioni di euro. In attesa dell'attuazione della legge 42/2009 sul federalismo fiscale, la norma, inoltre, dispone l'assegnazione del 30% di tale contributo (circa 15 milioni di euro) in favore dei comuni montani. Ai fini della ripartizione di tale contributo, cui provvede il Ministero dell'interno, sono considerati montani i comuni in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra di 600 metri dal livello del mare.

Il comma 188 dispone che i risparmi derivanti dall'applicazione dei commi 183 e 187, relativi alla riduzione dei trasferimenti erariali nei confronti di province, comuni e comunità montane, per complessivi 48 milioni nel 2010, 126 milioni per il 2011 e 160 milioni di euro a decorrere dal 2012, sono trasferiti al Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia, istituito ai sensi dell'art. 7-*quinquies* del decreto-legge 5/2009.

Alcune delle suddette disposizioni della legge finanziaria per il 2010 hanno anticipato parti del contenuto del disegno di legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 19 novembre 2009, che reca un'ampia riforma dell'ordinamento degli enti locali e delega il Governo ad adottare il Codice delle autonomie.

Tale disegno di legge (che è qualificato come provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica 2010-2013) è stato presentato alla Camera dei deputati il 13 gennaio 2010 (A.C. 3118); l'esame in sede referente non è ancora iniziato.

Il decreto-legge 2/2010 in esame anticipa, a sua volta, altre disposizioni dell'A.C. 3118 (talvolta modificandone il contenuto).

## **La riduzione del contributo ordinario a favore degli enti locali**

Il **comma 1** del provvedimento in esame modifica, in primo luogo, il comma 183 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2010.

Come è già stato anticipato, la disposizione novellata dispone una riduzione dei trasferimenti erariali, spettanti a comuni e province, iscritti sul Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali, per complessivi 13 milioni di euro per il 2010, 91 milioni per il 2011 e 125 milioni per il 2012. Tale riduzione riguarda:

- le province, per 1 milione di euro per il 2010, 5 milioni per il 2011 e 7 milioni per il 2012,
- i comuni per 12 milioni di euro per il 2010, 86 milioni per il 2011 e 118 milioni per il 2012.

Ferma restando l'entità complessiva della riduzione, l'articolo in esame provvede a rimodulare la ripartizione della riduzione tra ciascun ente, introducendo una differenziazione tra i soggetti che ne sono destinatari in base all'anno di applicazione.

Il testo originario del comma 183 prevedeva, infatti, che il Ministro dell'interno con proprio decreto provvedesse, per ciascuno degli anni 2010-2012, alla corrispondente riduzione, in proporzione alla popolazione residente, del contributo ordinario spettante ai singoli enti per i quali, nel corso dell'anno, avesse luogo il rinnovo dei consigli.



La novella introdotta dal comma 1 in esame prevede, invece, che:

- per il 2010, la riduzione si applica a tutti gli enti locali, sempre in proporzione alla popolazione residente, a prescindere dallo svolgimento di elezioni amministrative;

- per il 2011, la riduzione viene operata, in proporzione alla popolazione residente, esclusivamente per gli enti per i quali avrà luogo il rinnovo dei consigli. **La Camera dei deputati ha introdotto una ulteriore precisazione per quanto riguarda l'anno 2012**, e cioè:

- per il 2012, la riduzione del contributo ordinario è applicata, in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo dei rispettivi consigli ha luogo nel medesimo anno e a quelli per i quali ha avuto luogo nell'anno precedente.

Lo strumento per l'individuazione delle riduzioni resta il decreto del Ministro dell'interno, in relazione al quale la disposizione in esame introduce il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al fine di evitare che i tagli interessino solo gli enti che si rinnoveranno nel 2011 e nel 2012 (e di introdurre un qualche parallelismo fra il comma 183, che riferisce la riduzione del contributo ordinario al triennio 2010-2012, e le misure di contenimento della spesa di cui ai commi 184 e ss., che hanno invece natura permanente), **la Camera dei deputati ha previsto** che una legge dello Stato determini l'ammontare della riduzione del contributo ordinario anche per gli anni 2013, 2014 e 2015.

Per ciascuno di tali anni la riduzione del contributo ordinario è applicata in proporzione alla popolazione residente, a tutti gli enti per i quali il rinnovo del consiglio ha luogo in quell'anno e a quelli per i quali ha avuto luogo negli anni precedenti, a decorrere dal 2011.

**La Camera ha inoltre stabilito** che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinino quanto previsto dai commi da 184 a 187 dell'art. 2 della legge finanziaria, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3<sup>1</sup> (ai sensi del quale, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della medesima legge costituzionale 3/2001 si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite).

---

<sup>1</sup> "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".

## **La riduzione del numero dei consiglieri provinciali**

Il **comma 1** modifica inoltre il comma 184 dell'art. 2 della legge finanziaria 2010, estendendo anche ai componenti dei consigli provinciali la riduzione del 20% già prevista per il numero dei componenti dei consigli comunali.

Come già detto, il citato comma 184 prevedeva, in relazione alla riduzione del contributo ordinario ai comuni disposta dal comma 183, la riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali, con arrotondamento dell'entità della riduzione all'unità superiore.

Si ricorda che il numero dei consiglieri comunali e provinciali è fissato dall'art. 37, commi 1 e 2, del T.u.e.l., che prevede che il consiglio comunale e il consiglio provinciale sono composti, rispettivamente, dal sindaco e dal presidente della provincia, e da un numero di membri variabile sulla base della popolazione.

La Camera dei deputati ha chiarito che, ai fini della suddetta riduzione del numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri provinciali, non sono computati il sindaco e il presidente della provincia.

*Sul piano della formulazione testuale, si segnala che l'uso dell'espressione "conseguentemente" risulta impropria, in quanto la riduzione del numero dei consiglieri provinciali non è conseguenza della diversa ripartizione della riduzione del finanziamento agli enti locali disposta dalla prima parte del comma 1.*

Si segnala che la riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali è prevista, in misura diversa, dall'art. 20 del citato disegno di legge A.C. 3118, recante disposizioni in materia di organi e funzioni degli enti locali, semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento e Carta delle autonomie locali, presentato alla Camera il 13 gennaio 2010.

## **L'innalzamento del limite al numero degli assessori provinciali**

Il **comma 1-bis**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, modifica il comma 185 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2010, al fine di innalzare il limite ivi posto al numero degli assessori provinciali.

Come è già stato anticipato, l'art. 2, comma 185, della legge finanziaria per il 2010 prevede che il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all'unità superiore. Il numero massimo degli assessori provinciali è invece determinato, per ciascuna provincia, in misura pari a un quinto del numero dei consiglieri della provincia, con arrotondamento all'unità superiore.

La novella introdotta dalla Camera equipara la disciplina per comuni e province, stabilendo che per entrambi gli enti il numero massimo degli assessori sia pari ad un quarto del numero dei consiglieri.

Contrariamente a quanto previsto dal comma precedente, ai fini del comma in esame nel numero dei consiglieri comunali e provinciali sono computati, rispettivamente il sindaco e il presidente della provincia.

### **La soppressione dei circondari provinciali**

Il **comma 1-ter**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, introduce nell'art. 2 della legge finanziaria per il 2010 un nuovo comma 185-bis che:

- sopprime i circondari provinciali esistenti;
- abroga la disciplina dei circondari provinciali, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 21 del T.u.e.l.. Conseguentemente, dalla rubrica del suddetto art. 21 viene eliminato il riferimento ai circondari.

L'art. 21, comma 1, del T.u.e.l. prevede che la provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini. Ai sensi del comma 2, nel rispetto della disciplina regionale, in materia di circondario, lo statuto della provincia può demandare ad un apposito regolamento l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano le disposizioni relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel circondario.

### **Disposizioni in materia di difensori civici, circoscrizioni comunali, direttori generali e consorzi**

Il **comma 1-quater**, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, modifica il comma 186 dell'art. 2 della legge finanziaria per il 2010, che reca le misure di contenimento della spesa che i comuni devono adottare in relazione al taglio del contributo ordinario di cui al comma 183.

In particolare, la **lettera a)** elimina il riferimento al rapporto tra le misure di contenimento della spesa e il taglio al contributo ordinario. Le suddette misure dovranno dunque essere adottate al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica.

La **lettera b)** prevede che, in seguito alla soppressione del difensore civico comunale, previsto dal comma 186, le relative funzioni possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tal caso, il difensore civico provinciale assume la denominazione di "difensore civico territoriale" ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Si segnala che una disposizione in materia di difensore civico è contenuta nell'art. 16 dell'A.C. 3118.

La **lettera c)** pone un limite alla soppressione di tutte le circoscrizioni di decentramento comunale disposta dalla legge finanziaria. La lettera in esame concede infatti ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti la facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni, la cui popolazione media non può essere inferiore a 30.000 abitanti. Si segnala che una disposizione in materia di circoscrizioni comunali è contenuta nell'art. 18 dell'A.C. 3118. Viene inoltre fatto salvo l'art. 17, comma 5, T.u.e.l., ai sensi del quale, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale può deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della normativa statutaria.

La **lettera d)** tempera la soppressione della figura del direttore generale, disposta dalla legge finanziaria, prevedendo che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti il direttore generale possa ancora essere nominato.

La **lettera e)** sottrae alla soppressione dei consorzi di funzioni, prevista dalla legge finanziaria, i bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici". La disposizione richiamata prevede che il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste, stabilisca, con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determini il perimetro di ognuno. I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi. Se il bacino imbrifero è compreso in più Province, qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni Provincia. Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanoone di cui al presente articolo. I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del testo unico, fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso. Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico. I consorzi suddetti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3

Essa inoltre chiarisce che sono i comuni che assumeranno le funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e le relative risorse e che succederanno ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.

## **Soppressione delle Autorità d'ambito territoriale**

**Il comma 1-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, sopprime, a decorrere dal 1 gennaio 2011, le Autorità d'ambito territoriale, previste dal Codice dell'ambiente.

Ai sensi dell'art. 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152<sup>3</sup>, l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e

---

marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche. I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione. Il sovracanone decorre: a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale; b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi; c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva. I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione. Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione. Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato. Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

<sup>3</sup> "Norme in materia ambientale".

sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente.

Ai sensi dell'art. 201 del medesimo decreto legislativo 152/2006, al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività: a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO. In ogni ambito: a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati; b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità

A decorrere dal suddetto termine del 1 gennaio 2011, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale sarà nullo.

Entro il 1 gennaio 2011, le regioni devono attribuire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Gli artt. 148 e 201 del decreto legislativo 152/2006 (v. *supra*):

- sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della suddetta legge regionale con la quale la regione attribuisce le funzioni già esercitate dall'Autorità;

- sono comunque abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2011.

### **Le comunità montane**

**Il comma 1-sexies, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati**, interviene sulla disciplina delle comunità montane di cui alla legge finanziaria. Il comma 187 dell'art. 2 della legge finanziaria prevede attualmente che, a decorrere dal 1 gennaio 2010, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane. Tuttavia, nelle more dell'attuazione della legge sul federalismo fiscale, il 30% delle risorse finanziarie relative alle comunità montane viene assegnato ai "comuni montani", ossia i comuni in cui almeno il 75% del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare.

Il comma in esame amplia la platea dei beneficiari delle suddette risorse, in quanto prevede che esse siano distribuite tra tutti i comuni appartenenti alle comunità montane (e non solo a quelli che effettivamente siano comuni montani).

Viene inoltre introdotta l'intesa con la Conferenza unificata sul decreto di riparto.

### **La decorrenza delle misure di contenimento della spesa**

**Il comma 2, modificato dalla Camera dei deputati**, dispone in ordine alla decorrenza della riduzione dei membri degli organi politici locali e delle altre misure di contenimento degli apparati amministrativi, previste dall'art. 2, commi 184, 185 e 186 della legge finanziaria 2010.

Nella formulazione originaria del decreto-legge, tali disposizioni si sarebbero dovute applicare a decorrere dal 2011 agli enti locali, man mano che aveva luogo il rinnovo dei rispettivi consigli.

### **La Camera dei deputati ha invece previsto una decorrenza scaglionata delle suddette riduzioni.**

Le disposizioni di cui ai commi 184 (riduzione consiglieri comunali e provinciali), 186, lettera b) (soppressione delle circoscrizioni comunali), lettera c) (possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti) e lettera e) (soppressione consorzi) si applicheranno **a decorrere dal 2011** e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Le disposizioni di cui al comma 185 (riduzione del numero degli assessori comunali e provinciali) si applicheranno **a decorrere dal 2010** e per tutti gli anni

a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Le disposizioni di cui al comma 186, lettera a) (soppressione del difensore civico) e lettera d) (soppressione del direttore generale) si applicheranno, in ogni comune interessato, **dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali** in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.



**Articolo 2**  
*(Circoscrizioni dei collegi spettanti alle province)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, come modificato dall'articolo 1, **comma 1**, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Entro il 30 novembre 2010 è ridefinita la tabella delle circoscrizioni dei collegi ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122, e successive modificazioni, ai fini del rinnovo dei consigli provinciali che ha luogo a decorrere dal 2011. La riduzione del numero dei consiglieri provinciali di cui al comma 184 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, come modificato dall'articolo 1, è efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella. **In tale caso, in deroga all'articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n.122, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.**

**1-bis.** All'articolo 9, quarto comma, della legge 8 marzo 1951, n.122, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'interno» sono inserite le seguenti: «, sentita previamente la provincia interessata,»;

**b)** è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la provincia non esprima il proprio avviso entro trenta giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato».

L'**articolo 2, comma 1, primo periodo**, prevede la ridefinizione, entro il 30 novembre 2010, della tabella delle circoscrizioni dei collegi per le elezioni provinciali.

Tale ridefinizione è conseguente alla riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposta dall'art. 1, comma 1, del provvedimento in esame e deve essere effettuata in tempo utile per lo svolgimento del turno elettorale del 2011, data dalla quale scatta la riduzione della composizioni dei consigli provinciali che si rinnovano in quella occasione.

Viene espressamente richiamato l'art. 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122<sup>4</sup>, che prevede che il numero e la estensione dei collegi elettorali provinciali siano definiti, in forma di tabella, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale (comma terzo).

La tabella generale dei collegi elettorali è contenuta nel D.P.R. 3 marzo 1961, n. 74<sup>5</sup> successivamente integrata più volte, prevalentemente in occasione della istituzione di nuove province o di variazioni significative della popolazione provinciale<sup>6</sup>.

L'art. 9 della legge 122/1051 prevede altresì che in ogni Provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati e che a nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia (commi primo e secondo). Il decreto del prefetto che fissa la data delle elezioni provinciali non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di determinazione della tabella delle circoscrizioni (comma quinto).

**Il secondo periodo del comma 1 (cui la Camera ha apportato una modifica di coordinamento)** prevede che la riduzione del numero dei consiglieri provinciali disposta dall'art. 1 del provvedimento in esame sia efficace anche in caso di mancata ridefinizione della tabella.

Il sistema di elezione degli organi delle province dei territori delle regioni a statuto ordinario è disciplinato principalmente dal Testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 74 e ss.) e dalla già ricordata legge 122/1951.

---

<sup>4</sup> "Norme per l'elezione dei Consigli provinciali".

<sup>5</sup> "Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei Consigli provinciali".

<sup>6</sup> La rideterminazione dei collegi è stata operata con il D.P.R. 5 novembre 1993, n. 514 (province di Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Biella, Como, Bergamo, Lecco, Milano, Lodi, Forlì-Cesena, Rimini, Firenze, Prato, Catanzaro, Crotona e Vibo Valentia); con il D.P.R. 16 dicembre 2003 (Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia, Padova, La Spezia, Ferrara, Forlì-Cesena, Livorno, Macerata, Pesaro e Urbino, Rieti, Roma, Viterbo, Campobasso, Benevento, Salerno, Lecce, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria); con D.P.R. 25 giugno 2008 (Milano, Monza e della Brianza, Ascoli Piceno, Fermo, Bari, Foggia e Barletta-Andria-Trani); D.P.R. 6 aprile 2009 (Bari).

Il presidente della provincia e il consiglio provinciale sono eletti contestualmente con sistema misto a doppio turno in base a liste formate da gruppi di candidati nei collegi uninominali.

Analogamente a quello per la elezione dei sindaci, questa elezione collega un sistema proporzionale (quello per la elezione del consiglio) con l'elezione diretta dei presidenti di provincia. Alle liste collegate al candidato presidente vincente viene attribuito (se necessario) un premio di maggioranza che garantisce a tali liste di raggiungere comunque il 60 % dei seggi del consiglio. L'attribuzione del premio di maggioranza corregge pertanto l'attribuzione proporzionale dei seggi nel consiglio.

Peculiarità del sistema per l'elezione del consiglio provinciale è quella di svolgersi formalmente nell'ambito di collegi uninominali. Come già ricordato, ai sensi dell'art. 9 della legge 122/1951 il territorio della provincia è diviso in tanti collegi uninominali quanti sono i seggi assegnati alla provincia in ragione della popolazione residente; a nessun comune, però, possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti.

Le candidature al consiglio si presentano nell'ambito dei collegi uninominali. Tuttavia, i seggi sono attribuiti proporzionalmente in ambito provinciale con il metodo dei divisori d'Hondt, sulla base dei voti ottenuti nell'intero territorio provinciale dai gruppi di candidati uninominali tra loro collegati. Per candidarsi in un collegio è infatti necessario collegarsi con altri candidati presentati con lo stesso contrassegno in almeno un terzo dei collegi della provincia.

La base per il calcolo proporzionale è pertanto rappresentata dalla somma dei voti ottenuti da tutti i candidati appartenenti al gruppo di candidati collegati nell'intera provincia. Stabilito il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono proclamati eletti nell'ambito di ciascun gruppo i candidati che hanno ottenuto le migliori percentuali di voto nei loro collegi.

La disposizione del secondo periodo introduce dunque una deroga a quanto previsto dal già richiamato art. 9, primo comma, della legge 122/1951, che dispone una necessaria corrispondenza tra numero dei consiglieri e numero dei collegi.

In caso di mancata ridefinizione della tabella, si determinerebbe dunque una situazione in cui il numero dei collegi elettorali sarebbe superiore al numero dei consiglieri provinciali da eleggere.

Tale situazione non impedirebbe tuttavia il normale espletamento delle operazioni elettorali relative alla assegnazione dei seggi, in quanto l'elezione si svolge solo formalmente in collegi uninominali, nell'ambito dei quali si presentano le candidature, ma i seggi sono attribuiti in modo proporzionale sulla base della somma dei voti ottenuti in tutti i collegi nell'intero territorio provinciale.

**Il terzo periodo è stato introdotto dalla Camera dei deputati**, al fine di chiarire il rapporto tra la disposizione di cui al periodo precedente e l'art. 14 della legge 122/1951.

L'art. 14, secondo comma, della legge 122/1951 prevede, infatti, che non possono essere presentate candidature in numero superiore al numero dei consiglieri assegnati alla Provincia. Alla luce di tale disposizione, in caso di

mancata ridefinizione della tabella delle circoscrizioni dei collegi, i partiti politici non potrebbero presentare candidature in tutti i collegi, ma solo in un numero di collegi corrispondente al numero dei consiglieri da eleggere. In sostanza, i partiti non potrebbero presentare propri candidati in circa il 20% dei collegi. Conseguentemente, potrebbe accadere che in alcuni collegi gli elettori non vedano presentate candidature da parte di partiti da cui ritengano essere rappresentati, effetto questo valutabile sotto il profilo dell'esercizio del diritto di voto.

Pertanto, il periodo in esame prevede che, in deroga all'art. 14, secondo comma, della legge 122/1951, in caso di mancata ridefinizione della tabella, ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei collegi della provincia.

**Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera dei deputati,** modifica il suddetto art. 9, quarto comma, della legge 122/1951, il quale attualmente prevede che la tabella delle circoscrizioni dei collegi è stabilita, su proposta del Ministro dell'interno con decreto del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale.

Il comma in esame prevede che debba essere previamente sentita la provincia interessata.

Se la provincia non esprime il proprio avviso entro 30 giorni dalla richiesta, il decreto può essere comunque adottato.

\* \* \*

Per quanto riguarda l'utilizzo della decretazione di urgenza in materia elettorale si ricorda che l'art. 15, comma 2, lett. b), della legge 400/1988 stabilisce che il Governo non può mediante decreto-legge provvedere nelle materie indicate nell'art. 72, quarto comma, della Costituzione.

Fra queste ultime è compresa la materia elettorale.

Si sono peraltro registrati diversi precedenti di interventi in materia elettorale con tale strumento normativo. Tali interventi, hanno avuto ad oggetto prevalentemente aspetti del procedimento elettorale e non la disciplina del sistema elettorale in senso sostanziale.

Tra i più recenti si ricordano:

- decreto-legge 1 febbraio 2005, n. 8, recante "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2005*", convertito, con modificazioni, dalla legge 40/2005;

-decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, recante "*Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche*", convertito dalla legge 22/2006;

- decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, recante "*Modificazioni alla composizione grafica delle schede per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*", convertito, con modificazioni, dalla legge 72/2006;
- decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008*", convertito, con modificazioni, dalla legge 30/2008;
- decreto-legge 1 aprile 2008, n. 49, recante "*Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie*", convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2008;
- decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante "*Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie*", convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2009;
- decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131, recante "*Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila*", convertito, con modificazioni, dalla legge 271/2009.



### Articolo 3

*(Interventi urgenti sul contenimento delle spese nelle regioni)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica ciascuna regione, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria, il rimborso spese, a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, in modo tale che, **ove siano maggiori**, non eccedano complessivamente, in alcun caso, l'indennità **massima** spettante ai membri del Parlamento

**L'articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati**, prevede che le regioni determinino l'importo degli emolumenti e delle altre utilità percepite dai consiglieri regionali in modo tale che non eccedano l'indennità parlamentare.

Più precisamente, la disposizione prevede che ciascuna regione definisca l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, percepiti dai consiglieri regionali, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, la diaria ed il rimborso spese, in modo tale che non ecceda complessivamente e in alcun caso l'indennità spettante ai membri del Parlamento.

**La Camera dei deputati ha apportato le seguenti modifiche.**

E' stato specificato che il limite è costituito dall'indennità *massima* spettante ai parlamentari.

Dalla disposizione in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Con una disposizione di cui non appare chiara la portata innovativa, la Camera dei deputati ha infine inserito le parole "*ove siano maggiori*", senza tuttavia chiarire quale sia il termine di comparazione.

Si ricorda che la legge 10 febbraio 1953, n. 62<sup>7</sup> demanda la fissazione delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche della Regione alle leggi regionali e ai rispettivi statuti.

Nel vigente quadro normativo, gli statuti regionali riconoscono ai consiglieri la corresponsione di indennità di carica e di funzione (o indennità senza alcuna specificazione), il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato, le indennità differite (al termine del mandato) e l'assegno vitalizio. Ciascuna regione disciplina questi oggetti con proprie leggi e, in taluni casi, con regolamenti interni del Consiglio regionale o deliberazioni di altra natura. In alcuni casi la legge regionale fissa il principio e demanda la puntuale determinazione di indennità e rimborsi a successive deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

La composizione del trattamento economico che compete ai consiglieri può essere così schematizzato:

- indennità di carica e di funzione. Nella maggior parte delle regioni l'indennità riconosciuta ai consiglieri regionali è costituita da due voci: una, chiamata "indennità di carica"<sup>8</sup>, è corrisposta in misura uguale a tutti i consiglieri; l'altra, indicata come "indennità di funzione" si aggiunge alla prima ed è attribuita ai consiglieri che ricoprono talune cariche nel Consiglio o nella Giunta regionali. La legge della regione determina le cariche cui essa spetta e la misura della indennità per ognuna di esse;

- diaria per rimborso spese determinate in misura forfettaria;
- rimborso di spese commisurate a servizi (autostrada, taxi...);
- trattamento di missione;
- indennità di fine mandato;
- assegno vitalizio;
- assicurazione contro infortuni e invalidità.

La disposizione in esame prevede che il complesso di tutti gli emolumenti e di tutte le utilità, comunque denominati (indennità di funzione, indennità di carica, diaria, rimborso spese), spettanti al consigliere regionale non possa eccedere l'importo della indennità spettante ai membri del Parlamento.

Il trattamento economico dei deputati e dei senatori consta principalmente di una indennità e di una diaria<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> "*Costituzione e funzionamento degli organi regionali*".

<sup>8</sup> La maggior parte delle regioni definisce l'importo dell'indennità di carica come una percentuale dell'indennità lorda percepita dai componenti del Parlamento nazionale.

<sup>9</sup> Vanno distinte da tali due voci quelle relative ai rimborsi a vario titolo previsti (per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori e i supporti per lo svolgimento del mandato parlamentare; per le spese accessorie di viaggio e per i viaggi all'estero; per le spese telefoniche).



L'indennità parlamentare è prevista dalla Costituzione (art. 69) ed è disciplinata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261<sup>10</sup>. Essa è fissata nella misura massima dalla legge: non può superare il trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate (art. 1, secondo comma). L'art. 1, comma 52, della legge finanziaria per il 2006<sup>11</sup> ha peraltro ridotto del 10% l'ammontare massimo delle indennità mensili spettanti ai componenti della Camera e del Senato.

Spetta agli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento determinare in concreto, entro il citato limite massimo, l'ammontare delle dodici quote mensili da corrispondere a titolo di indennità.

Per i membri della Camera dei deputati<sup>12</sup>, l'importo mensile è attualmente pari a 5.486,58 euro, al netto delle ritenute previdenziali (784,14 euro) e assistenziali (526,66 euro) della quota contributiva per l'assegno vitalizio (1.006,51 euro) e della ritenuta fiscale (3.899,75 euro).

Oltre all'indennità, i deputati percepiscono una diaria (anch'essa prevista dalla legge 1261/1965) a titolo di rimborso delle spese di soggiorno (pari a 4.003,11 euro mensili, ridotta di 206,58 euro per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea con votazioni), un rimborso forfetario mensile per le spese inerenti al rapporto tra eletto ed elettori (4.190 euro, erogati tramite il gruppo parlamentare), un rimborso trimestrale per le spese di trasporto e di viaggio (di importo compreso tra 3.323,70 e 3.995,10 euro), nonché una somma annua per le spese telefoniche (3.098,74 euro).

Per i membri del Senato della Repubblica, l'importo mensile è oggi pari a 5.613,59 euro al netto della ritenuta fiscale (euro 4.015,18), nonché delle quote contributive per l'assegno vitalizio, per l'assegno di solidarietà e per l'assistenza sanitaria. Nel caso in cui il Senatore versi anche la quota aggiuntiva per la reversibilità dell'assegno vitalizio, l'importo netto dell'indennità scende a 5.355,46 euro.

Oltre all'indennità, i senatori percepiscono una diaria mensile a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma (4.003,11 euro, ridotta di 258,23 euro per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea con votazioni qualificate e verifiche del numero legale), un contributo mensile a titolo di rimborso forfetario per le spese connesse con lo svolgimento del mandato parlamentare (4.678,36 euro, per il 35% erogato direttamente al senatore e per il 65% erogato al gruppo parlamentare), un rimborso forfetario annuo per spese di trasporto e di viaggio (di importo compreso tra 7.689,68 e 15.379,37 euro), una somma annua per le spese telefoniche (4.150 euro).

Le regioni provvedono "*a decorrere*" dal primo rinnovo del consiglio regionale successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge.

Non viene dunque stabilito un termine entro il quale le regioni debbano provvedere. Né è prevista una sanzione in caso di mancata ottemperanza.

---

<sup>10</sup> "*Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento*".

<sup>11</sup> Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

<sup>12</sup> I dati numerici riportati nella presente scheda sono pubblicati nei siti Internet della Camera dei deputati (<http://www.camera.it/deputatism/4385/documentotesto.asp>) e del Senato della Repubblica (<http://www.senato.it/composizione/21593/132051/genpagina.htm>).

*In base alla formulazione della disposizione, fino alla definizione del nuovo importo degli emolumenti dei consiglieri regionali, le regioni potrebbero dunque continuare ad applicare la disciplina regionale attualmente vigente.*

*Inoltre, il riferimento al rinnovo dei consigli ai fini della ridefinizione può comportare la coesistenza di regimi significativamente differenti in materia.*

La disposizione in esame è finalizzata al coordinamento della finanza pubblica ed al contenimento della spesa pubblica.

In materia di indennità dei consiglieri regionali, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 157 del 2007, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione della legge finanziaria 2006 che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità spettanti ai titolari degli organi politici regionali (legge finanziaria per il 2006, art. 1, comma 54). Secondo la Corte, "*la legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) demanda la fissazione delle indennità spettanti ai titolari delle cariche politiche della Regione alle leggi regionali e ai rispettivi statuti [...]. Il censurato comma 54, nel fissare la riduzione delle indennità corrisposte ai titolari degli organi politici regionali "nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005", pone un precetto specifico e puntuale, comprimendo l'autonomia finanziaria regionale ed eccedendo dall'ambito dei poteri statali in materia di coordinamento della finanza pubblica (sentenza n. 417 del 2005). La legge statale può prescrivere criteri e obiettivi (ad esempio, il contenimento della spesa pubblica), non imporre alle Regioni minutamente gli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere quegli obiettivi. Ciò si risolve «in un'indebita invasione dell'area riservata dall'art. 119 Cost. alle autonomie regionali» (si vedano, tra le molte, le sentenze n. 88 del 2006 e n. 449 del 2005)".*

Nella sentenza n. 159 del 2008, la Corte ha scrutinato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007, volte al contenimento della spesa degli organismi politici e degli apparati amministrativi degli enti territoriali. Dopo aver ribadito il proprio orientamento secondo cui le disposizioni statali possono solo prevedere "*criteri ed obiettivi cui dovranno attenersi le Regioni e gli enti locali nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, senza invece imporre loro precetti specifici e puntuali (fra le molte, si vedano le sentenze n. 95 del 2007, n. 449 del 2005 e n. 390 del 2004)*", la Corte ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale riferite ad una disposizione che prevedeva l'adozione da parte delle regioni, entro sei mesi, di disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative, con un miglioramento dei saldi dei bilanci regionali del 10 per cento rispetto all'anno precedente (legge 296/2006, art. 1, commi 721-723). L'intervento legislativo statale riferito alle Regioni, riconducibile all'esercizio della competenza a dettare principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, può infatti comportare una, per quanto parziale, compressione degli spazi entro cui possono esercitarsi le competenze legislative ed amministrative di Regioni e Province autonome (specie in

tema di organizzazione amministrativa o di disciplina del personale), nonché della stessa autonomia di spesa loro spettante. Nella medesima sentenza, la Corte ha invece dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma (legge 296/2006, art. 1, comma 730), ritenuta specifica e di dettaglio, che estendeva alle regioni alcune disposizioni relative alla fissazione dei compensi e degli emolumenti del presidente e dei consiglieri di amministrazione delle società a partecipazione pubblica ed al numero dei consiglieri di amministrazione delle predette società.

*L'articolo in esame dovrebbe essere valutato alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale sull'autonomia finanziaria delle regioni.*

*Si ricorda altresì che l'art. 123 della Costituzione prevede che ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e principi fondamentali di organizzazione e funzionamento e gli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria rimettono alla legge regionale la determinazione delle indennità spettanti ai consiglieri regionali<sup>13</sup>.*

*Per ciò che attiene alle regioni a statuto speciale, gli statuti del Friuli Venezia, della Sardegna e della Val d'Aosta, approvati con legge costituzionale, rimettono alla legge regionale le indennità dei consiglieri regionali<sup>14</sup>.*

Si ricorda infine che una disposizione di contenuto analogo a quella del comma in esame era contenuta in un emendamento del Governo al disegno di legge finanziaria 2010 ed era stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza della V Commissione Bilancio della Camera dei deputati (seduta del 3 dicembre 2009). Si tratta, in particolare, del comma 62 della nuova formulazione dell'emendamento 2.1375 del Governo (il comma 62 si differenziava dal comma in esame unicamente perché prevedeva tra gli emolumenti sottoposti al limite massimo anche l'indennità di fine mandato e l'assegno vitalizio).

La Presidenza aveva confermato il giudizio espresso con riferimento ad una precedente formulazione dell'emendamento (seduta del 1° dicembre); con riferimento a tale formulazione la Presidenza aveva rilevato che la misura volta a ridurre gli emolumenti percepiti dai consiglieri regionali, che appariva di immediata applicazione, presentava profili di incostituzionalità (comma 95

---

<sup>13</sup> Le norme statutarie che dispongono che ai consiglieri regionali spetta una indennità stabilita dalla legge regionale per le regioni a statuto ordinario sono le seguenti: Abruzzo Statuto 28 dicembre 2006, art. 30; Calabria Statuto L.R. 19 ottobre 2004 n. 25, art. 24; Campania Statuto L.R. 28 maggio 2009 n. 6, art. 32; Emilia Romagna Statuto L.R. 13 marzo 2005 n. 13, art. 30; Lazio Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, art. 28; Liguria Legge Statutaria 3 maggio 2005 n. 1, art. 32; Lombardia L.R.Stat. 30 agosto 2008, n. 1, art. 13; Marche Legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, art. 16; Piemonte Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 art. 18; Puglia Statuto L.R. 12-5-2004, n. 7 art. 38; Toscana Statuto (BUR 11/2/2005) art. 9; Umbria Statuto Legge regionale 16 aprile 2005 n. 21, art. 58.

<sup>14</sup> Friuli Venezia Giulia: L. cost. 1/1963 art. 19; Sardegna: L. cost. 3/1948 art. 26; Valle d'Aosta: L. cost. 4/1948 art. 25.

dell'emendamento 2.1375, che prevedeva il limite massimo senza rimettere la determinazione dell'importo alle regioni a decorrere dal primo rinnovo)<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Il comma 95 del emendamento 2.1375 del Governo prevedeva che *"ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, l'importo degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, ivi compresi l'indennità di funzione, l'indennità di carica, l'indennità di fine mandato, la diaria, il rimborso spese, l'assegno vitalizio a qualunque titolo percepiti dai consiglieri regionali in virtù del loro mandato, non possono eccedere complessivamente, in alcun caso, l'indennità spettante ai membri del Parlamento"*.

### **Articolo 4, comma 1**

*(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n.26.

1.*Identico.*

**Il comma 1 dell'articolo 4, non modificato dalla Camera,** conferma per l'anno 2010 le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 314 del 2004 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2005), concernenti l'ipotesi di scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio nei termini previsti e l'attribuzione al prefetto dei relativi poteri, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio.

La disposizione di cui al D.L. n. 314/2004 richiama, in sostanza, l'applicazione delle norme recate dall'articolo 1 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (legge n. 75/2002)<sup>16</sup> per l'anno 2002 e poi via via prorogate per gli anni successivi, concernenti la procedura per lo scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini stabiliti, ovvero, come disposto nei provvedimenti di proroga successivi, nei casi in cui il consiglio non abbia adottato le necessarie misure per riportare in equilibrio il bilancio.

In tali casi, l'articolo 1 del D.L. n. 13/2002 attribuisce al prefetto i poteri, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario *ad acta* incaricato di predisporre lo schema del bilancio ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso.

---

<sup>16</sup> Più precisamente, l'art. 1, co. 1-*bis*, del D.L. n. 314/2004 richiama l'articolo 1, commi 2 e 3, del D.L. n. 80/2004 (legge n. 140/2004), che prevedeva l'applicazione, nell'esercizio finanziario 2005, delle disposizioni recate per l'anno 2002 dall'articolo 1 del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13 (legge n. 75/2002).

Si ricorda che lo scioglimento dei consigli comunali per mancata approvazione del bilancio di previsione è previsto dall'articolo 141, comma 1, lettera c), del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000.

In tale specifica ipotesi, l'art. 141 del TUEL prevede che trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo (CO.RE.CO.) nomina un commissario affinché predisponga lo schema d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso, e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto, che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

La norma prevista dal D.L. n. 13/2002, che assegna al prefetto la nomina del commissario *ad acta*, è stata introdotta a seguito dell'abrogazione dell'articolo 130 della Costituzione che individuava nel CO.RE.CO. l'organo cui era affidato il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, abrogazione disposta dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. In assenza di una disposizione transitoria, era sorto il problema di quale organo fosse legittimato a nominare i commissari *ad acta* che devono redigere o approvare un documento contabile essenziale per regolare la vita amministrativa dell'ente, anche nella fase intermedia tra scioglimento e rinnovo elettorale delle assemblee. Con l'articolo 1 del D.L. n. 13/2002 è stata quindi introdotta una disciplina di carattere transitorio, diretta a colmare il vuoto normativo determinatosi con l'abrogazione della norma costituzionale.

Le norme del D.L. n. 13/2002, dettate per l'anno 2002, sono state richiamate da successivi provvedimenti legislativi, ed applicate anche negli anni successivi, da ultimo, per l'anno 2009, si veda l'articolo 2-*quater*, comma 1, del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008).

La procedura richiamata dal comma in esame, di cui al D.L. n. 13/2002, prevede che, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato:

- a) nell'ipotesi di mancata predisposizione dello schema del bilancio da parte della Giunta, il prefetto nominerà un commissario per la predisposizione dell'atto d'ufficio e, successivamente, assegnerà al Consiglio un termine di venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione;
- b) nell'ipotesi in cui lo schema di bilancio risulti già predisposto dalla Giunta, il prefetto dovrà assegnare al Consiglio, con atto notificato ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per l'adozione della relativa deliberazione.

Decorso inutilmente il termine assegnato al Consiglio per l'approvazione del bilancio, il prefetto si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Va evidenziato in proposito che il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 13/2002 afferma il principio per cui spetta agli statuti degli enti locali disciplinare le modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio. L'attribuzione al prefetto dei poteri di nomina del commissario, pertanto, si applica soltanto nel caso in cui lo statuto comunale non detti una disciplina diversa.

In ogni caso, il termine entro il quale deve avere luogo l'approvazione del bilancio nel caso di ricorso alla nomina di un commissario è fissato in 50 giorni dalla scadenza di quello prescritto.

L'applicazione della procedura sopra illustrata si applica anche all'ipotesi di scioglimento per mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dall'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'articolo 193 del Testo unico, gli enti locali sono tenuti, durante la gestione, al rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio sia per la copertura delle spese correnti che per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal Testo unico. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare deve provvedere, con propria delibera, ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio (di cui all'articolo 194), e per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato.

Qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, il Consiglio adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei suddetti provvedimenti di riequilibrio è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141 del Testo unico, e dà luogo alla procedura di scioglimento del Consiglio prevista in tale ipotesi.





## **Articolo 4, comma 2**

*(Determinazione dei trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 2010)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

2. Per l'anno 2010 i trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2-*quater*, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.

*2.Identico.*

**Il comma 2 dell'articolo 4, non modificato dalla Camera**, provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l'anno 2010<sup>17</sup>, sulla base dei criteri già adottati per lo scorso anno dall'articolo 2-*quater*,

---

<sup>17</sup> In attesa di un complessivo riordino, i trasferimenti agli enti locali continuano ad essere disciplinati ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992 (articoli 34-43). Secondo lo schema generale delineato dal citato decreto, lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci di province e comuni con l'assegnazione dei seguenti fondi:

- "Fondo ordinario", in cui confluiscono la gran parte delle risorse destinate al finanziamento dei bilanci degli enti locali;
- "Fondo consolidato", in cui confluiscono i contributi erariali finalizzati da leggi speciali a specifici interventi;
- "Fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale" (relativo, in particolare, ai problemi perequativi derivanti dall'ICI).

Per quanto concerne i trasferimenti in conto capitale, il D.Lgs. n. 504 prevede:

- "Fondo nazionale ordinario per gli investimenti", specificamente destinato al finanziamento di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, riservato per l'80% ai comuni con meno di 5.000 abitanti;
- "Fondo per lo sviluppo degli investimenti", mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento pregresso.

Risulta ormai soppresso il "Fondo nazionale speciale per gli investimenti", finanziato con i proventi di competenza dello Stato derivanti della casa da gioco di Campione d'Italia e destinato prioritariamente alla

comma 2, del D.L. n. 154/2008, che, di fatto, richiamandosi a quanto disposto dalle precedenti leggi finanziarie, consolidano, nel contributo ordinario spettante agli enti locali per l'anno 2010, i contributi erariali attribuiti agli enti locali fino all'anno 2002.

La norma fa inoltre salve le modifiche alle dotazioni finanziarie dei fondi che siano state disposte con norme approvate successivamente al D.L. n. 154/2008.

Il richiamo alla normativa precedente permette di confermare, anche per l'anno 2010, i criteri per il riparto dei contributi che, a partire dal 2005, si sono resi disponibili a legislazione vigente per il venir meno della riduzione disposta dall'art. 24, co. 9, della legge n. 448/2001<sup>18</sup> (circa 340 milioni). La ripartizione è mantenuta, anche nel 2010, nella seguente misura:

- 20 milioni alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato dei servizi (ai sensi dell'art. 3, co. 27, legge n. 350/2003);
- 180 milioni sul Fondo ordinario, quale incremento in base al tasso di inflazione programmato (ex art. 3, co. 35, secondo periodo, legge n. 350/2003). Tali risorse sono ripartite, per il 50% alla generalità dei comuni e per il restante 50% ai comuni "sottodotati", individuati ai sensi dell'art. 9, co. 3, del D.Lgs. n. 244/1997;
- 5 milioni per le comunità montane [http://banchedati.camera.it/dossier/GetHtml.asp?Item=3&parole=&Legislatura=16&Cont=1&url=http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D10002.htm - \\_ftn18](http://banchedati.camera.it/dossier/GetHtml.asp?Item=3&parole=&Legislatura=16&Cont=1&url=http://documenti.camera.it/leg16/dossier/Testi/D10002.htm - _ftn18)<sup>19</sup> e di 5 milioni per le province (ai sensi dell'art. 3, co. 141, legge n. 350/2003);
- 50 milioni per il finanziamento degli investimenti dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti (art. 3, co. 36, legge n. 350). Tali risorse vengono iscritte sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti;
- 80 milioni di euro in favore dei comuni c.d. "sottodotati", di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. n. 244/1997. Si tratta dei comuni le cui risorse risultano al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza, in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa<sup>20</sup>.

---

realizzazione di opere pubbliche degli enti in condizioni di degrado o degli enti i cui organi siano stati disciolti per fenomeni di tipo mafioso.

<sup>18</sup> Più precisamente, il citato articolo 24, nell'ambito della disciplina del Patto di stabilità interno per l'anno 2002, disponeva, al comma 9, una riduzione progressiva dei trasferimenti erariali correnti spettanti a comuni e province nel triennio 2002-2004, nell'ordine dell'1% nel 2002, del 2% nel 2003 e del 3% nel 2004, a valere sul complesso dei Fondi ordinario, perequativo e consolidato. In base alla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per il 2002, il taglio progressivo dei trasferimenti correnti nei tre anni è stato quantificato in complessivi 339,2 milioni di euro.

<sup>19</sup> Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 2, comma 187, della legge n. 191/2009 (legge finanziaria per il 2010) ha disposto la cessazione del concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del D.Lgs. 504/1992 (contributo ordinario) e da ogni altra disposizione di legge relativa alle comunità montane.

<sup>20</sup> A tal fine, le risorse che vengono considerate sono quelle costituite dai contributi ordinari (al netto della mobilità del personale, del rimborso per i minori introiti derivanti dall'imposta sulle insegne d'esercizio e del contributo per la fusione dei comuni), consolidati e perequativi attribuiti nel 2003,

Per la determinazione dei fondi erariali agli enti locali per l'anno 2010, la norma in esame conferma inoltre le disposizioni legislative intervenute successivamente al D.L. n. 154/2008, che hanno determinato modifiche alla dotazione finanziaria dei fondi medesimi.

A tale riguardo, va considerato che la legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha previsto alcune riduzioni nella dotazione dei fondi per gli enti locali, in particolare del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali per complessivi 68 milioni nel 2010 (cap. 1316/Interno). In particolare:

- riduzione di 10 milioni di euro negli anni 2010, 2011 e 2012 del contributo in favore dei piccoli comuni con parametri critici di carattere demografico e delle comunità montane, disposto ai sensi dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006 (articolo 2, comma 23);
- riduzione dei trasferimenti erariali di complessivi 13 milioni per il 2010, 91 milioni per il 2011 e 125 milioni per il 2012 (di cui, rispettivamente, 1, 5 e 7 milioni per le province e 12, 86 e 118 milioni per i comuni), in relazione alle misure di contenimento delle spese degli enti locali disposte dalla stessa legge finanziaria, quali la riduzione del numero dei consiglieri provinciali e comunali, la soppressione della figura del difensore civico, la soppressione delle circoscrizioni comunali, la semplificazione delle giunte comunali, la soppressione della figura del direttore generale (articolo 2, commi 183-186, come novellati dall'articolo 1 del D.L. n. 2/2010 in esame, al cui commento si rinvia);
- cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane (articolo 2, comma 187), quantificato nell'ordine di circa 50 milioni di euro. In attesa dell'attuazione della legge n. 42/2009 sul federalismo fiscale, la norma prevede peraltro l'assegnazione del 30% del contributo soppresso (circa 15 milioni di euro) in favore dei comuni montani;
- riduzione di 10 milioni dei contributi erariali in favore dei comuni confinanti con le regioni a statuto speciale, in conseguenza della revisione dell'ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Trentino Alto Adige (articolo 2, commi 96-115).

Variazioni in aumento dell'entità dei fondi per gli enti locali per l'anno 2010 sono, invece, state disposte dall'articolo 2, comma 127, della legge finanziaria 2010, che ha autorizzato l'integrazione dello stanziamento finalizzato al rimborso ai comuni delle minori entrate derivanti dall'ICI, a seguito della soppressione dell'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, disposta a decorrere dal 2008 ai sensi del D.L. n. 93/2008, nell'importo di 156 milioni di

---

maggiorati, per i comuni, dal gettito dell'I.C.I. parametrato all'aliquota del 4 per mille (a suo tempo detratto dai trasferimenti) e dei maggiori introiti derivanti dall'addizionale energetica.

euro per il 2008 e di 760 milioni di euro a decorrere dal 2009. I maggiori trasferimenti, nel loro importo complessivo (1.676 milioni) sono iscritti sull'apposito Fondo per l'anno 2010 (cap. 1321/Interno).

Va evidenziato che tali modifiche delle dotazioni dei fondi determinate dalla legge finanziaria per il 2010 sono già considerate nella predisposizione del bilancio dello Stato per il 2010 (legge n. 192/2009 e relativo D.M. 30 dicembre 2009 di riparto in capitoli), che riporta, nell'ambito della Missione 2 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali" del Ministero dell'interno, Programma 2.3 "Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali", gli stanziamenti relativi ai principali contributi per gli enti locali per il 2010.

Rispetto a quanto indicato nel bilancio dello Stato, il comma in esame non determina alcuna variazione nell'entità complessiva dei fondi erariali per gli enti locali per l'anno 2010, in quanto, come detto, si limita a confermare il quadro normativo a legislazione vigente, delineato dalle disposizioni introdotte dal D.L. n. 154/2008 nonché dalle successive disposizioni che hanno comportato variazioni della dotazione dei fondi medesimi.

Per effetto di tali disposizioni, pertanto, le specifiche allocazioni da esse previste – come prima illustrate – operano anche rispetto al quadro dei Fondi e dei finanziamenti per gli enti locali riportati nel bilancio di previsione 2010, che di seguito si riportano.

Nel bilancio per il 2010, i principali Fondi di parte corrente e in conto capitale destinati al finanziamento degli enti locali sono quantificati come indicato nella tavola seguente:

(milioni di euro)

		2008	2009		2010
	U.P.B. 2.3.2 PARTE CORRENTE	BILANCIO	BILANCIO	ASSESTAM	BILANCIO
<b>1316</b>	<b>Fondo ordinario</b>	<b>4.659</b>	<b>6.911</b>	<b>8.005</b>	<b>7.035</b>
1317	Fondo perequativo	998	998	953	998
1318	Fondo consolidato	2.480	2.450	2.382	2.480
1319	Fondo federalismo amministrativo	224	295	299	357
1320	Compartecipazione all'IRPEF	1.263	1.046	1.458	1.116
1321	Trasferimenti compensativi minori introiti ICI	904	2.604	2.604	4.280
1322	Trasferimenti compensativi minori introiti a titolo di addizionale comunale	1	25	27	37
	<b>TOTALE</b>	<b>10.529</b>	<b>14.329</b>	<b>15.728</b>	<b>16.603</b>
	U.P.B. 2.3.6 - CONTO CAPITALE				
7232	Fondo sviluppo investimenti comuni e province	2.493	863	899	864
7233	Fondo sviluppo investimenti comunità montane	15	15	15	15
7236	Fondo nazionale ordinario investimenti	72	72	122	-
7237	Fondo per il federalismo amministrativo	676	676	676	617
	<b>TOTALE</b>	<b>3.256</b>	<b>1.626</b>	<b>1.712</b>	<b>1.496</b>

### **Articolo 4, comma 3**

*(Proroga al 2010 della compartecipazione provinciale al gettito IRPEF)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

3. Sono prorogate per l'anno 2010 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.289, confermate per l'anno 2009 dall'articolo 2-*quater*, comma 3, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189.

3. *Identico.*

**Il comma 3 dell'articolo 4, non modificato dalla Camera,** conferma, per l'anno 2010, la compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF, disciplinata ai sensi dell'articolo 31, comma 8, della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).

La compartecipazione, istituita a decorrere dall'anno 2003 dalla legge n. 289/2002, è stata via via confermata negli anni successivi, da ultimo, per il 2009, dall'articolo 2-*quater*, comma 3, del D.L. n. 154/2008 (legge n. 189/2008).

Va segnalato che il comma 8 dell'articolo 31 della legge n. 289/2002 richiamato dal comma in esame si riferisce alla compartecipazione al gettito dell'IRPEF sia delle province che dei comuni, che fino al 2006 sono state disciplinate secondo analoghe modalità<sup>21</sup>. La legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 697, legge n. 296/2006) ha

---

<sup>21</sup> La compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è stata istituita, per i comuni, dall'art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000 (finanziaria per il 2001), per il solo anno 2002. La disciplina è stata successivamente modificata dall'art. 25, comma 5, della legge n. 448/2001 (finanziaria per il 2002) ed estesa all'anno 2003, come entrata transitoria per i comuni, in attesa della piena applicazione della disciplina dell'addizionale all'IRPEF, di cui al decreto legislativo n. 360/1998. L'aliquota di compartecipazione, inizialmente fissata al 4,5% del riscosso in conto competenza affluente al bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario precedente, è stata aumentata al 6,5% per l'anno 2003 dall'art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003). La medesima disposizione ha altresì istituito, per lo stesso anno 2003, una compartecipazione al gettito dell'IRPEF anche per le province, nella misura dell'1%, in tutto analoga a quella già attuata per i comuni.

confermato per le sole province la compartecipazione all'IRPEF come disciplinata dall'articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, recando invece per i comuni l'istituzione di una nuova forma di compartecipazione all'IRPEF (c.d. dinamica) a partire dall'anno 2007, legata all'andamento del gettito IRPEF (art. 1, commi 189-193, della legge n. 296/2006).

La disciplina dettata dall'articolo 31, comma 8, della legge n. 289/2002, fissa la compartecipazione provinciale al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1 per cento del riscosso in conto competenza che affluisce al bilancio dello Stato, con riferimento all'esercizio finanziario 2002, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione, iscritte nel capitolo 1023 dello stato di previsione dell'entrata.

In base a tale disciplina, alle province verrà pertanto attribuito, anche nel 2010, lo stesso ammontare di compartecipazione riconosciuto negli anni precedenti (a decorrere dal 2003).

L'attuazione della compartecipazione comporta la riduzione dei trasferimenti erariali spettanti a ciascuna provincia di un ammontare pari alle somme spettanti a titolo di compartecipazione.

La compartecipazione all'IRPEF come disciplinata dall'art. 31, comma 8, della legge n. 289/2002 non costituisce, infatti, una entrata aggiuntiva per i bilanci locali.

Inoltre, poiché dalla compartecipazione all'IRPEF gli enti non possono, comunque, ricevere più di quanto spetti loro a titolo di trasferimento erariale, la normativa vigente prevede che nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai singoli enti risulti insufficiente a consentire il recupero integrale della compartecipazione, la compartecipazione stessa sia corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti per l'anno corrispondente (comma 4 dell'articolo 67 della legge n. 388/2000).

Nel bilancio a legislazione vigente per il 2010 (legge n. 192/2009 e relativo D.M. economia 30 dicembre 2009 di riparto in capitoli), le somme spettanti alle province e ai comuni a titolo di compartecipazione all'IRPEF sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, al capitolo 1320/U.P.B. 2.3.2. Il capitolo risulta dotato di complessivi 1.116 milioni di euro, interamente riferiti alla compartecipazione comunale all'IRPEF, già iscritti nel bilancio a legislazione vigente in quanto la disciplina della compartecipazione comunale è a regime dal 2007.

Su tale capitolo verranno pertanto ad aggiungersi le risorse assegnate per tale finalità alle province a seguito della conferma anche per l'anno 2010 della compartecipazione all'IRPEF, ai sensi del comma in esame, con conseguente riduzione, di pari importo, dello stanziamento del Fondo ordinario.

Per l'anno 2009, l'importo della compartecipazione delle province al gettito dell'IRPEF è stato pari a 412 milioni di euro.

Per quanto riguarda le modalità di ripartizione, si ricorda che, ai sensi dell'art. 67, comma 3, della legge n. 388/2000, il gettito della compartecipazione è ripartito tra le province in proporzione all'ammontare dell'imposta netta dovuta dai contribuenti, distribuita territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe

tributaria. L'imposta dovuta dai contribuenti per ciascun ente è determinata dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 21 febbraio 2002, gli importi della compartecipazione al gettito dell'IRPEF sono erogati in due rate di eguale importo entro i mesi di marzo e luglio.





## **Articolo 4, comma 4**

*(Interventi a valere sul fondo ordinario per gli enti locali)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, il Ministero dell'interno attribuisce, in favore di province e comuni, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari. I contributi sono corrisposti, ai comuni e alle province che ne fanno richiesta, per fare fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2010, 2011, 2012 e sulla base di una certificazione le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contributi sono attribuiti fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio 2010-2012.».

4. **Il comma 23 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, è sostituito dal seguente:**

«**23.** Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, **sono disposti dal Ministero dell'interno, garantendo una riduzione complessiva degli stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio, i seguenti interventi:**

**a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati disponibili dell'Istituto nazionale di statistica. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza del predetto importo complessivo, il contributo spettante al singolo ente è proporzionalmente ridotto;**

**c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;**

**d) in favore dell'amministrazione provinciale dell'Aquila e dei comuni della regione Abruzzo individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, è attribuita una maggiorazione del 50 per cento dei contributi ordinari, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, calcolata sugli importi**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**spettanti a tale titolo per l'anno 2009;  
per il solo comune dell'Aquila, la  
maggiorazione è attribuita nella  
misura dell'80 per cento;**

**e) in favore dei comuni della  
provincia dell'Aquila non rientranti  
nella fattispecie di cui alla lettera d) è  
attribuita una maggiorazione del 20  
per cento dei contributi ordinari, al  
lordo della detrazione derivante  
dall'attribuzione di una quota di  
compartecipazione al gettito  
dell'imposta sul reddito delle persone  
fisiche, calcolata sugli importi  
spettanti a tale titolo per l'anno 2009».**

La norma in esame, ampiamente **modificata nel corso dell'esame presso la Camera**, dispone una serie di interventi a valere sul Fondo ordinario per gli enti locali di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 504/1992.

A tal fine viene interamente sostituito l'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prorogava per gli anni 2010, 2011 e 2012 i contributi per i piccoli comuni con determinati parametri demografici e le comunità montane a valere sulle risorse del Fondo ordinario.

Si ricorda che il comma 23 dell'articolo 2 ha prorogato per gli anni 2010, 2011 e 2012 i contributi previsti a favore dei piccoli comuni che presentano parametri critici di carattere demografico e delle comunità montane, già disposti per il triennio 2007-2009 dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), a valere sulle risorse del Fondo ordinario.

La norma ha previsto altresì la riduzione degli stanziamenti complessivamente disposti dalla citata norma nell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati.

I contributi di cui al comma 703 sono i seguenti:

- a) contributo in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che presentano una elevata percentuale di popolazione residente ultrasessantacinquenne, che il comma 703 prevedeva nell'importo complessivo di 45 milioni di euro. Il beneficio, corrispondente all'incremento del 30% del contributo ordinario, è assegnato ai comuni nei quali la popolazione residente ultrasessantacinquenne sia superiore al 25% della popolazione residente complessiva. La norma dispone che non meno del 50

per cento di tale contributo deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale e socioassistenziale. Qualora l'importo complessivamente stabilito per tale finalità dovesse rivelarsi insufficiente, il contributo spettante a ciascun ente deve intendersi proporzionalmente ridotto;

- b) contributo in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che presentano una percentuale elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni, che il comma 703 prevedeva nell'importo complessivo di 81 milioni di euro. Il beneficio, corrispondente all'incremento del contributo ordinario, in misura pari al 30%, è assegnato ai comuni nei quali la popolazione residente al di sotto dei 5 anni risulti superiore al 4,5% della popolazione complessiva. Anche in questo caso, almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza dell'importo complessivo, il contributo viene proporzionalmente ridotto;
- c) contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, previsto dal comma 703 fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per finalità di investimento;
- d) contributo in favore alle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane, che il comma 703 fissava in misura pari a 20 milioni di euro.

Relativamente agli interventi previsti dal **comma 4 dell'articolo 4**, essi sono disposti dal Ministero dell'interno per gli anni 2010, 2011 e 2012, confermando, peraltro, la riduzione degli stanziamenti per 10 milioni di euro complessivi per ciascun anno del triennio già prevista dalla legge finanziaria 2010.

In dettaglio, gli interventi previsti sono i seguenti:

- a) contributo - fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro - per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti aventi un rapporto tra la popolazione residente ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.  
Il beneficio corrisponde ad un incremento del 30 per cento del contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF  
La norma prevede, inoltre, che almeno il 50 per cento del contributo sia finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. Qualora l'importo complessivo stabilito a tale finalità fosse insufficiente, il contributo spettante al singolo ente deve essere proporzionalmente ridotto;
- b) contributo - fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro - per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti aventi un rapporto tra la popolazione residente di età inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili.

Il beneficio corrisponde ad un incremento pari al 30 per cento del contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF.

La norma prevede, inoltre, che almeno il 50 per cento del contributo sia finalizzato ad interventi di natura sociale. Qualora l'importo complessivo stabilito a tale finalità fosse insufficiente, il contributo spettante al singolo ente deve essere proporzionalmente ridotto;

c) contributo - fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro - per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per le medesime finalità dei contributi a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti;

d) contributo per l'amministrazione provinciale dell'Aquila e per i comuni della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione a partire dal 6 aprile 2009 come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39/2009.

Il beneficio consiste in una maggiorazione dei contributi ordinari del 50 per cento (dell'80 per cento per il solo comune dell'Aquila), al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per il 2009;

e) contributo per i comuni della provincia dell'Aquila diversi da quelli di cui alla precedente lettera d).

Il beneficio consiste, in tal caso, in una maggiorazione dei contributi ordinari del 20 per cento, al lordo della detrazione derivante dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito IRPEF, calcolata sugli importi spettanti a tale titolo per il 2009.

In sostanza, rispetto alla disposizione originaria contenuta nella legge finanziaria 2010, verrebbero meno i contributi in favore alle comunità montane mentre sarebbero aggiunti quelli per la provincia dell'Aquila e per i comuni della stessa provincia.

Si evidenzia che, a differenza di quanto previsto per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c), non è previsto un limite massimo di spesa per gli interventi di cui alle lettere d) ed e).

Gli interventi sono attribuiti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo ordinario previsto all'articolo 34, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 504/1992, mediante il quale lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni provinciali e comunali.



**Articolo 4, commi 4-bis e 4-ter**

*(Somme versate a titolo di addizionale comunale IRPEF)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**4-bis.** A decorrere dal 1° aprile 2010, le somme versate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni, senza l'indicazione del codice catastale del comune beneficiario sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente.

**4-ter.** Le somme di cui al comma 4-bis sono attribuite ai comuni con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.55 del 5 marzo 2008. A decorrere dal 1° aprile 2010, è chiusa la contabilità speciale n.1903 istituita presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno, per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le risorse eventualmente esistenti sulla contabilità speciale n.1903 alla data

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**del 1° aprile 2010 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni.**

**I commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 4, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera,** dispongono in merito alle modalità di versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il **comma 4-bis** in particolare prevede che le somme versate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF prive del codice catastale del comune beneficiario siano riversate - a decorrere dal 1° aprile 2010 - all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il riversamento al bilancio dello Stato e la relativa rassegna si applicano anche alle somme non attribuibili al comune beneficiario indicato in fase di versamento, una volta che siano decorsi i termini per la richiesta di rimborso da parte del contribuente.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha previsto che, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF venga effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. Le modalità di attuazione della disposizione sono state successivamente dettate dal D.M. 5 ottobre 2007 (Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF) e dal D.M. 22 ottobre 2008 (Specifiche modalità di versamento delle ritenute per addizionale comunale all'IRPEF da parte dei funzionari delegati che operano in contabilità speciale e in contabilità ordinaria).

Le suddette somme, ai sensi del successivo **comma 4-ter**, vanno quindi attribuite ai comuni con le modalità previste dal decreto del Ministro dell'interno 20 febbraio 2008.

Si ricorda che con il decreto 20 febbraio 2008 sono stati individuati i criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, come prevista dall'art. 1, comma 191, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



I criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, sono i seguenti:

- a) la condizione di comune sottodotato di risorse ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244. Per comuni sottodotati di risorse si intendono gli enti, annualmente individuati, per i quali le risorse a livello pro-capite sono inferiori a quelle della fascia demografica di appartenenza;
- b) la condizione di comune sottomeia rispetto al reddito imponibile nazionale medio ai fini IRPEF. Per comuni sottomeia rispetto al reddito imponibile medio nazionale ai fini IRPEF si intendono i comuni per i quali, con riferimento ai dati più aggiornati disponibili annualmente, il reddito imponibile ai fini IRPEF sia inferiore al valore nazionale medio.

Le risorse annualmente disponibili, relative all'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF, sono ripartite al 50% secondo il criterio di riparto di cui alla lettera a) e, per il restante 50%, secondo il criterio di riparto di cui alla lettera b).

Il comma dispone altresì:

- la chiusura, sempre a decorrere dal 1° aprile 2010, della contabilità speciale n. 1903 per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale IRPEF presso la Tesoreria della Banca d'Italia, intestata al Ministero dell'interno;
- il contestuale versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione al capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per la successiva attribuzione ai comuni, delle somme eventualmente esistenti al 1° aprile 2010 nella suddetta contabilità speciale.

La chiusura della contabilità speciale n. 1903, in cui affluivano le somme dell'addizionale comunale relative alle annualità precedenti all'entrata in vigore del nuovo sistema di cui al citato articolo 1, comma 143, della legge finanziaria 2007 (1° gennaio 2008) discende dalla cessazione della competenza del Ministero dell'interno sulla riassegnazione ai comuni dell'addizionale stessa.



**Articolo 4, comma 4-quater**

*(Certificazione maggior gettito ICI derivante dalle misure di incremento della base imponibile)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**4-quater.** All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) al comma 24:**

1) le parole: «entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 maggio 2010,»;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono la certificazione del predetto maggior gettito accertato a tutto l'anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, rispettivamente alla regione o alla provincia autonoma nel cui ambito territoriale ricadono, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma. Entro il termine perentorio del 30 giugno 2010, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'interno le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio, evidenziando anche quelle relative al solo anno 2007, al fine di

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**effettuarne il recupero a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali»;**

**b) dopo il comma 24 sono inseriti i seguenti:**

**«24-bis. La mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 comporta la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010 fino al perdurare dell'inadempienza. La stessa sanzione si applica ai comuni che non hanno ancora provveduto alla presentazione dell'analoga certificazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.80 del 4 aprile 2008. Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili riferita alle abitazioni principali. A tale ultimo fine le predette regioni e province autonome comunicano al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 2010, l'elenco dei comuni che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione in questione.**

**24-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, e successive**

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**modificazioni, sono apportate le  
seguenti modificazioni:**

**a) al comma 39, il secondo periodo è  
soppresso;**

**b) al comma 46, il secondo periodo è  
soppresso».**

**Il comma 4-quater dell'articolo 4** in esame, **introdotto nel corso dell'esame presso la Camera**, reca una serie di disposizioni concernenti la certificazione del maggior gettito accertato dell'imposta comunale sugli immobili, introdotta dall'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010).

Più in dettaglio, il **numero 1) della lettera a)** del comma 4-quater proroga il termine (dal 31 marzo 2010 al 31 maggio 2010) entro cui deve avvenire la trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito ICI, eliminando altresì la prevista perentorietà di detto termine a pena di decadenza.

Al riguardo, si ricorda che il comma 24 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009 obbliga i comuni a trasmettere al Ministero dell'interno un'apposita certificazione del maggior gettito, accertato a tutto l'anno 2009, derivante dalle misure di incremento della base imponibile ICI recate dal decreto-legge n. 262 del 2006 (articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45), ai fini della corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali ai singoli comuni.

In particolare, la trasmissione delle certificazioni del maggiore gettito ICI accertato doveva avvenire perentoriamente entro il 31 marzo 2010, a pena di decadenza, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

La certificazione relativa al maggiore gettito ICI è richiesta al fine di rimodulare i trasferimenti erariali ai singoli comuni per l'anno 2009.

Si ricorda altresì che il decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262 ha recato misure concernenti l'aggiornamento della banca dati catastale, dirette ad incrementare la base imponibile ICI, attraverso:

a) la modifica (art. 2, commi da 33 a 38) dei criteri per la qualificazione di “fabbricati rurali”<sup>22</sup>;

b) la rivalutazione (art. 2, commi da 40 a 45) del 40% delle rendite attribuite ai fabbricati inclusi nella categoria B (collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, case di cura, ospedali senza fini di lucro, prigionieri, riformatori, uffici pubblici, scuole, laboratori scientifici, biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, cappelle, oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti, magazzini sotterranei per depositi di derrate) e la revisione delle modalità di stima per l’attribuzione di valore ai cespiti iscritti nella categoria E (stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei, ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio, costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche, fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze, fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale, fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti, fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia, edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E).

Come conseguenza dell’aumento di gettito atteso dalle suddette modifiche al tributo, è stata parallelamente disposta la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni. In particolare, in base all’articolo 2, commi 39 e 46, del D.L. n. 262/2006, i trasferimenti erariali ai comuni sono stati ridotti in misura pari al maggior gettito ICI derivante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 262/2006.

La ripartizione della predetta riduzione tra i singoli comuni, dapprima calcolata, in via provvisoria, in misura proporzionale alla maggior base imponibile comunicata per singolo ente dall’Agenzia del territorio, è stata successivamente rideterminata in base alle certificazioni fornite dai singoli comuni, secondo le modalità definite con D.M. economia 17 marzo 2008.

Con il successivo **numero 2) della lettera a)** del comma 4-*quater* vengono introdotte al comma 24 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009 specifiche disposizioni concernenti i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Si prevede un meccanismo con due passaggi: anzitutto si stabilisce che i suddetti comuni trasmettano la certificazione del maggior gettito accertato a tutto l’anno 2009, evidenziando anche quello relativo al solo anno 2007, alla rispettiva regione o provincia autonoma, secondo modalità stabilite dalla stessa regione o provincia autonoma.

Di conseguenza, viene attribuito alle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di

---

<sup>22</sup> In particolare, è stato attribuito all’Agenzia del territorio il compito di verificare, sia sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), sia attraverso il telerilevamento e i sopralluoghi sui terreni, l’esistenza di fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti di ruralità ai fini fiscali, nonché di quelli che non risultano dichiarati al catasto.

comunicare, entro il 30 giugno 2010, le maggiori entrate complessivamente certificate dai comuni ricadenti nel proprio territorio al Ministero dell'interno.

La comunicazione viene effettuata al fine di effettuare il recupero delle suddette maggiori entrate a carico delle somme trasferite alla stessa regione o provincia autonoma a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI sulle abitazioni principali.

Gli effetti derivanti dalla mancata presentazione della certificazione del maggior gettito sono individuati dalla **lettera b)** del comma 4-quater della norma in esame, che inserisce il comma 24-bis all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009. Vengono previste due ipotesi.

- Sempre per quanto concerne i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la mancata presentazione della certificazione comporta la sospensione delle somme trasferite a titolo di rimborso del minor gettito dell'ICI. Per l'individuazione di tali comuni è fatto obbligo alle suddette regioni e province autonome di comunicare al Ministero dell'interno l'elenco dei comuni che non hanno trasmesso la certificazione entro il 30 giugno 2010.
- Per quanto riguarda gli altri comuni, la mancata presentazione della certificazione di cui al comma 24 (nonché dell'analoga certificazione prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008) comporta invece la sospensione dell'ultima rata del contributo ordinario dell'anno 2010. Detta sospensione permane sino al perdurare dell'inadempienza.

Al riguardo, si ricorda che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008 ha individuato le modalità operative per la certificazione, relativa all'anno 2007, da parte dei comuni del maggior gettito ICI derivante dall'applicazione dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45, del decreto-legge n. 262 del 2006.

Esso ha previsto, tra l'altro, che le maggiori entrate dei comuni per l'anno 2007 corrispondono al previsto incremento del gettito ICI calcolato tenendo conto del reale incremento della base imponibile per singolo ente, risultante dall'applicazione degli specifici coefficienti moltiplicativi alle maggiori rendite/redditi iscritti nella banca dati catastale, alla data del 31 dicembre 2007, derivanti dalle disposizioni suddette. Ai fini della quantificazione del reale incremento della base imponibile, si tiene conto dei dati comunicati dall'Agenzia del territorio al Ministero dell'interno entro il 29 febbraio 2008. Il Ministero dell'interno provvede a rendere noti i dati ricevuti, a favore dei singoli comuni, mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito *internet*.

Il suddetto previsto incremento del gettito ICI viene attestato mediante apposito modello di certificazione (allegato al decreto), redatto in doppio originale e sottoscritto dal responsabile del tributo e dal responsabile del servizio finanziario del comune.

Detta certificazione va trasmessa dai comuni, entro novanta giorni dalla divulgazione dei dati di cui sopra, a pena di decadenza, alla Prefettura, che entro dieci giorni la trasmette al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

L'ultima modifica apportata dalla **lettera b)** del comma 4-*quater* della norma in esame è l'inserimento del comma 24-*ter* all'articolo 2 della legge n. 191 del 2009.

Detto comma aggiuntivo, in particolare, novella i commi 39 e 46 dell'articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006, con i quali i trasferimenti erariali ai comuni sono stati ridotti in misura pari al maggior gettito ICI derivante dalle modifiche introdotte dallo stesso decreto legge. Con la norma in esame viene pertanto soppressa la previsione in base alla quale, con il già citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 marzo 2008, si stabilisce che non vengano ridotti i trasferimenti erariali in relazione (e quindi corrispondenti) alla quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quella prevista, che possa eventualmente realizzarsi.

In altri termini, per effetto delle novelle apportate ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del D.L. n. 262 del 2006 verrebbe consentita la riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni anche in relazione all'eventuale maggior gettito ICI ulteriore rispetto a quello previsto.



**Articolo 4, commi 4-quinquies - 4-novies**  
(*Modifiche al "Patto di stabilità"*)

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**4-quinquies.** Il comma 10 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, si interpreta nel senso che gli enti che abbiano operato per il 2009 l'esclusione ivi prevista sono tenuti ad operarla anche per gli anni 2010 e 2011.

**4-sexies.** Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, e al comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, si applicano anche per l'anno 2010 alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:

*a)* hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008;

*b)* presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;

*c)* hanno registrato nell'anno 2009 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale o provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**2006-2008.**

**4-septies.** All'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a) dopo il comma *7-ter* sono inseriti i seguenti:**

**«7-quater.** Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

**7-quinquies.** Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma *7-quater*, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo»;

**b) dopo il comma 9 è inserito il seguente:**

**«9-bis.** A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera *b*), che nell'anno 2007 hanno percepito

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5».**

**4-octies.** All'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

**«5-quater.** Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13».**

**4-novies.** Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

**I commi in esame, introdotti nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati,** recano modifiche alla vigente normativa in tema di patto di stabilità degli enti locali e delle regioni, escludendo - tra l'altro - talune poste contabili dai limiti del "patto".

In rapida sintesi, i commi aggiuntivi prevedono quanto segue.

Il comma **4-quinquies** stabilisce che gli enti locali che, nel 2009, abbiano escluso dalla contabilità rilevante ai fini del patto di stabilità le poste relative a cessioni azionarie di società di servizi, distribuzione di dividendi, corrispettivi di cessioni immobiliari, se finalizzate ad investimenti o a riduzione di debito, siano tenuti ad operare in tal senso anche nel 2010 e nel 2011.

Il comma **4-sexies** reca disposizioni in materia di patto di stabilità interno ed esclude anche per il 2010, nei confronti di taluni enti locali "virtuosi", taluni pagamenti dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità, già esclusi per l'anno 2009.

Il comma **4-septies** esclude, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità 2010, le risorse provenienti dall'Unione europea e le relative spese,

disciplinando le relative modalità di esclusione. Inoltre disciplina le modalità con le quali gli enti locali interessati calcolano le percentuali relative ai dividendi determinati da operazioni straordinarie di società di servizi pubblici locali quotate.

Il comma **4-octies** in titolo autorizza le regioni, coinvolte in vincoli di spesa, a ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione di determinati impegni di parte corrente, disciplinandone le relative modalità di calcolo, nonché le modalità di trasmissione di informazioni e di verifica.

Il comma **4-novies** esclude dal saldo finanziario, rilevante ai fini del patto di stabilità, le spese sostenute dagli enti locali per i c.d. "grandi eventi".

Di seguito è illustrato più analiticamente il contenuto di ciascun comma.

Il comma **4-quinquies** pone espressamente una norma interpretativa dell'articolo *7-quater*, comma 10, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario", convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33.

*In virtù della dichiarata qualità interpretativa, la norma dovrebbe avere effetti retroattivi.*

Il comma stabilisce sostanzialmente che gli enti locali che, nel 2009, abbiano escluso dalla contabilità, rilevante ai fini del patto di stabilità, le poste relative a cessioni azionarie di società di servizi, distribuzione di dividendi, corrispettivi di cessioni immobiliari, se finalizzate ad investimenti o a riduzione di debito, siano tenuti ad operare in tal senso anche nel 2010 e nel 2011.

Il richiamato articolo *7-quater* ha escluso, fra l'altro, taluni pagamenti (comma 1) dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità per l'anno 2009 per taluni enti locali "virtuosi" (identificati come tali ai sensi del comma 2).

Il comma 10 del richiamato articolo, in particolare, dispone che restino invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilità interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.

Il comma **4-sexies** esclude anche per il 2010, nei confronti di taluni enti locali "virtuosi", determinati pagamenti dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità, già esclusi per l'anno 2009.

La disposizione richiama in particolare il comma 1, lettere a) e b), ed il correlativo comma 3, dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33<sup>23</sup>, il cui portato normativo - originariamente riferito all'anno 2009 - viene dunque esteso all'anno 2010.

Il comma 1, lettere a) e b) dispone che siano esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2009 i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni di spesa assunti ai sensi dell' articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché i pagamenti per spese in conto capitale per impegni già assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non già conteggiati nei bilanci di previsione.

Il comma 3 dell'articolo 7-*quater* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 stabilisce che ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti rispettosi del patto di stabilità interno nell'anno 2007, che presentino un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica e che abbiano registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007, possano effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza. A tal fine, i medesimi enti locali sono tenuti a dichiarare all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Gli enti cui si applica la norma sono quelli "virtuosi", identificati come tali attraverso i parametri stabiliti dalle suddette disposizioni ed aggiornate - dal testo qui in esame - all'anno successivo.

---

<sup>23</sup> "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario".

Più precisamente gli enti interessati all'esclusione sono quelli che abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2008, che presentino un rapporto fra numero di dipendenti ed abitanti inferiore alla media nazionale e che nel corso del 2009 abbiano registrato impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, non superiori a quelli medi corrispondenti registrati nel triennio 2006-2008.

Il comma **4-septies** esclude, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità 2010, le risorse provenienti dall'Unione europea e le relative spese, disciplinando le relative modalità di esclusione. Inoltre disciplina le modalità con le quali gli enti locali interessati calcolano le percentuali relative ai dividendi determinati da operazioni straordinarie di società di servizi pubblici locali quotate.

Il comma dispone aggiungendo tre commi all'articolo *77-bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" e convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo *77-bis* del decreto legge sopra richiamato, detta disposizioni in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2009/2011. Con la legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria per l'anno 2009) sono state apportate ulteriori modifiche, che non hanno comunque modificato gli effetti della manovra di contenimento della finanza locale, né l'impianto complessivo delle regole del patto definite dal citato art. *77 bis*.

I commi aggiuntivi (*7-quater*, *7-quater* e *9-bis*) introdotti nell'articolo *77-bis* dal comma in esame, specificano aspetti connessi al saldo finanziario di cui al comma 5 dell'articolo richiamato.

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo *77-bis* del citato decreto-legge n. 112 dispone che il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

Il neo introdotto comma *7-quater* dispone che nel saldo finanziario (indicato dal comma 5) non vengano considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea, nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalla province e dai comuni, anche se effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse medesime.

Il seguente comma aggiuntivo 7-quinquies, dispone per i casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente.

L'importo corrispondente alle spese non riconosciute deve allora essere incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato detto mancato riconoscimento. Se la relativa comunicazione dovesse essere effettuata nell'ultimo quadrimestre dell'anno, si può fare riferimento anche alle spese relative all'anno successivo.

Infine, il comma aggiuntivo 9-bis concerne gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e che presentino un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo.

Il comma 3 dell'art. 77-*bis* più volte citato prevede che tali enti applichino le seguenti percentuali per calcolare gli obiettivi di riduzione del saldo finanziario: per le province, 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011; per i comuni, 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011.

Qualora tali enti, a decorrere dal 2009, abbiano percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate sui mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, tali percentuali sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista (*ex* comma 5, più volte citato).

Il comma **4-octies** in titolo autorizza le regioni, coinvolte in vincoli di spesa, a ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione di determinati impegni di parte corrente, disciplinandone le relative modalità di calcolo.

Il comma opera attraverso una novella dell'articolo 77-*ter* del citato decreto n. 112, aggiungendo un comma 5-*quater* in materia di limiti di spesa per le regioni.

L'articolo 77-*ter* del decreto legge sopra richiamato, detta disposizioni in materia di Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome per gli anni 2009-2011.

Il comma aggiuntivo dispone che le regioni, cui si applicano i limiti di spesa, possano definire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi a:

- gli interessi passivi e oneri finanziari diversi,
- la spesa di personale,
- la produzione di servizi in economia,
- l'acquisizione di servizi e forniture,



calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto.

La medesima novella dispone inoltre che, entro il 30 giugno, le regioni comunichino al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, insieme agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi.

Viene rimesso infine ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione delle modalità per il monitoraggio e la certificazione previste dai commi 12 e 13 in materia di patto di stabilità interno dall'articolo 77-ter del richiamato decreto legge.

I commi 12 e 13 citati disciplinano il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettano le relative informazioni attraverso il sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it".

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare un'apposita certificazione sottoscritta. La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità, salva la particolare disciplina applicabile al caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto.

Il comma 4-novies esclude dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali per i c.d. "grandi eventi".

Più precisamente il comma equipara, ai fini del patto di stabilità interno, gli interventi realizzati di cui alle iniziative *ex* articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 recante "disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", stabilisce che le disposizioni su stato di emergenza e potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile", si applichino anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si renda necessaria la delibera dello stato di emergenza.

L'articolo 77-*bis*, comma 7-*bis*, del più volte ricordato decreto-legge n. 112 dispone che nel saldo finanziario previsto in materia di patto di stabilità interno non siano considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

**Articolo 4, comma 4-decies**

*(Attuazione dei programmi di valorizzazione degli immobili della Difesa)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**4-decies.** Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di dare attuazione all'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n.191, come modificato dal comma 7 del presente articolo, il Ministero della difesa, quale amministrazione procedente, convoca conferenze di servizi con i comuni, le province e le regioni interessate secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, al fine di acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni, comunque denominati, necessari per la realizzazione di programmi di valorizzazione degli immobili, oggetto di accordi con i comuni, da conferire ai fondi di investimento immobiliare di cui all'articolo 2, comma 189, della citata legge n.191 del 2009. La determinazione finale della conferenza di servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, costituisce provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

**Il comma 4-decies, introdotto nel corso dell'esame in commissione presso la Camera dei Deputati,** reca disposizioni attuative delle norme contenute nella legge finanziaria per il 2010, articolo 2, commi 189-195, relative alla

valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa mediante trasferimento o conferimento a fondi comuni di investimento da costituire appositamente.

Il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa è stato trattato anche in passato dal Servizio Studi del Senato. In proposito si veda soprattutto il dossier n. 100, datato marzo 2009.

La legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) ha autorizzato il Ministero della Difesa a promuovere la nascita dei suddetti fondi di investimento immobiliare d'intesa con i Comuni nel cui ambito sono ubicati i beni da trasferire o da conferire, prevedendo che il programma di valorizzazione sia oggetto di accordi tra il Ministero stesso e gli enti locali interessati.

Secondo l'articolo 2, comma 190, della legge finanziaria per il 2010, il compito di individuare gli immobili da trasferire o conferire ai fondi spetta è rimesso al Ministro della Difesa, per mezzo di uno o più decreti da pubblicare in Gazzetta Ufficiale. Il comma 192 del medesimo articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 stabilisce che, in caso di alienazione degli immobili, ai Comuni con i quali sono stati sottoscritti gli accordi di programma sia riconosciuta una quota del ricavato, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento. Il comma 194 riassegna al Ministero della Difesa quote (in percentuale da stabilirsi) delle risorse generate dalle operazioni immobiliari, le quali saranno destinate alla riorganizzazione delle Forze Armate e, comunque, assicura l'invarianza del valore patrimoniale in uso alla Difesa a compimento della programmata razionalizzazione. Il comma 192 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, inoltre, consente al Ministero della Difesa di continuare ad utilizzare a titolo gratuito gli immobili conferiti che esso ha ancora in uso, fino alla riallocazione delle funzioni.

Il comma 195 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010, espressamente richiamato dal comma in esame, riguarda il Comune di Roma ed il Commissario straordinario del Governo per Roma Capitale -vale a dire il Sindaco di Roma, ai sensi del decreto-legge n. 112/2008, articolo 78- ai quali sono complessivamente attribuiti 600 milioni di euro derivanti da quote dei fondi di investimento immobiliare in questione ovvero dai proventi realizzati con i trasferimenti dei beni immobiliari predetti.

Nella sua attuale formulazione, che tra l'altro fissa la ripartizione del totale di 600 milioni di euro tra Comune di Roma e Commissario straordinario nella misura di un sesto al primo e cinque sestimi al secondo, il comma 195 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 è stato modificato proprio dal decreto-legge n. 2 del 2010 qui illustrato, articolo 4 (*Disposizioni per la funzionalità degli enti locali*), comma 7 (v. dunque, più oltre, la relativa scheda illustrativa).

Il commissario straordinario del Governo per Roma provvede alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del Comune e delle società da esso partecipate ed è incaricato di attuare un piano -da lui stesso predisposto- di rientro dall'indebitamento pregresso.

Il presente **comma 4-decies** del decreto-legge in esame dispone che il Ministero della Difesa, quale amministrazione precedente, convochi le conferenze di servizi con i Comuni, le Province e le Regioni interessate, al fine di acquisire le loro autorizzazioni ed il loro consenso alla realizzazione dei

programmi di valorizzazione degli immobili. La determinazione finale della conferenza dei servizi, dopo la ratifica del consiglio comunale, sarà assunta quale provvedimento unico di autorizzazione delle varianti allo strumento urbanistico generale.

La conferenza di servizi è uno strumento creato dalla legge n. 241/1990, articoli 14-14 *quinquies*. In generale, tali conferenze sono indette qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, specie quando si tratti di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di plurime amministrazioni pubbliche.

In base alla legge finanziaria per il 2010, articolo 2, comma 191, l'autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale si concretizzava in una deliberazione del consiglio comunale e non richiedeva verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni, salvo nell'ipotesi in cui le varianti implicassero modificazioni volumetriche superiori al 30 per cento per gli immobili già esistenti. Il nuovo **articolo 4-decies** del disegno di legge, quindi, a differenza della norma vigente coinvolgerebbe sistematicamente le Province e le Regioni in quanto esse partecipano insieme ai Comuni alle conferenze di servizi, mentre l'entità delle variazioni volumetriche di immobili esistenti diventerebbe irrilevante agli effetti delle procedure autorizzative. Il cambiamento in un certo senso verrebbe incontro al parere della IV Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Difesa) e, prima ancora, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 340/2009. Infatti l'articolo 2, comma 191, della legge finanziaria per il 2010 in materia di autorizzazioni da parte degli enti locali si richiamava all'articolo 58 del decreto-legge n. 112/2008, il cui comma 2 è stato poi in gran parte dichiarato incostituzionale dalla sentenza 30 dicembre 2009, n. 340, della Consulta, emessa in risposta ai ricorsi presentati da alcune Regioni. La IV Commissione Permanente della Camera dei Deputati (Difesa) pertanto ha subordinato il proprio parere favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 2/2010 alla condizione che l'articolo 2, comma 191, della legge finanziaria per il 2010 fosse modificato in conformità con quanto stabilito dalla sentenza dei giudici costituzionali.

Si segnala inoltre che l'articolo 2, comma 191, della legge finanziaria per il 2010, aggiungeva esplicitamente, per gli immobili oggetto di accordi di programma di valorizzazione che sono assoggettati alla disciplina recata dal codice dei beni culturali e del paesaggio, la necessità di acquisire il parere della competente soprintendenza del Ministero per i Beni e le attività culturali; **il comma 4-decies** non fa menzione dello speciale caso di quest'ultima categoria di immobili aventi importanza culturale e paesaggistica.



### **Articolo 4, comma 5**

*(Inserimento dell'Ente italiano montagna tra i destinatari delle risorse di cui all'elenco 1 allegato alla legge finanziaria 2010)*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

5. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 23-bis della legge 23 dicembre 2009, n.191, come inserito dal comma 4, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**5. All'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.191, alla rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», dopo la voce: «articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n.549;» è inserita la seguente: «articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n.296;».**

**Il comma 5 dell'articolo 4 in esame, interamente sostituito dalla Camera,** inserisce un nuovo intervento - relativo all'Ente italiano montagna (EIM) - all'elenco 1 previsto dall'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), con il quale sono state individuate le finalità a cui destinare le disponibilità del Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili del Ministero dell'economia e finanze, di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009.

Si ricorda che l'Ente italiano montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e svolge attività finalizzata al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei territori montani.

La voce relativa all'Ente italiano montagna (EIM) viene aggiunta dalla norma in esame nell'ambito della rubrica: «Altri interventi finalizzati a misure di particolare valenza sociale e di riequilibrio socio-economico, nonché di garanzia della stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti locali danneggiati dagli eventi del 6 aprile 2009, adempimenti comunitari per enti locali, funzionalità del sistema giustizia», per la quale sono complessivamente previsti 181 milioni nel 2010, 113 milioni nel 2011 e 60 milioni nel 2012<sup>24</sup>.

---

<sup>24</sup> Specificamente, le risorse in parola sono destinate dall'elenco 1 ai seguenti interventi:

- articolo 1 della legge n. 379/1993, il quale concede dall'anno 1993 un contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.); articolo 3 della legge n. 24/1996, il quale anch'esso concede a favore dell'Unione italiana ciechi un contributo un contributo compensativo annuo; articolo 1 della legge n. 284/1997, il quale destina alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva un contributo annuo, a decorrere dall'esercizio 1997; articolo 1 della legge n. 282/1998, che destina a decorrere dal 1998 un contributo all'Unione italiana ciechi, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato;

- articolo 2 della legge n. 407/1998, che istituisce un assegno vitalizio a favore di coloro i quali abbiano subito una invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi terroristici, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata;

- articolo 3 della legge n. 452/1999, che prevede l'istituzione e il funzionamento del Museo Omero presso il Comune di Ancona;

- articolo 1 della legge n. 72/2001, che istituisce un finanziamento annuale per l'istituzione e il potenziamento di centri di documentazione sulle terre di origine e sulle vicende dell'esodo e dell'inserimento dei profughi giuliano-dalmati nella vita nazionale o nei Paesi di emigrazione;

- articolo 1 della legge n. 260/2002, che istituisce il contributo annuale dello Stato a decorrere dal 2003 a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza;

- legge n. 93/1994, che reca la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche; articolo 2 della legge n. 92/2006, che dispone un sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche;

- articolo 1, comma 40, della legge n. 549/1995, il quale prevede contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, indicati nella Tabella A allegata al provvedimento citato;

- articolo 10 del decreto-legge 248/2007, che, per il triennio 2008-2010 reca stanziamenti per la prosecuzione delle attività di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello nazionale che internazionale, dalla Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME);

- articolo 94, comma 10, della legge n. 289/2002, il quale reca un'autorizzazione di spesa a favore del Policlinico «S. Matteo» di Pavia per la realizzazione del Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA);

- articolo 1, comma 1010, della legge n. 296/2006, il quale reca un'autorizzazione di spesa per il 2007, 2008 e 2009 per la concessione di Contributi edilizia privata nel Belice;

- decreto legge n. 39/2009 articolo 1, comma 2, relativo alle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per far fronte allo stato di emergenza determinatosi nelle zone dell'Abruzzo colpite dal terremoto del 6 aprile;

- R.D. n. 787/1931, che reca il Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena;

- D.P.R. n. 115/2002, il quale reca un Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia; articolo 1, comma 1304, della legge n. 296/2006, che reca l'istituzione del Fondo per le spese di funzionamento della giustizia, per far fronte per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione; articolo 2 del D.L. n. 143/2008, che disciplina il Fondo unico giustizia;

- articolo 1 della legge n. 124/1985, che reca disposizioni per l'assunzione di manodopera al fine della la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del Ministero



Si ricorda che, ai sensi del citato dall'articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010, la ripartizione dell'importo complessivo tra le finalità indicate è operata con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari.

---

delle politiche agricole, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori sui beni patrimoniali.



**Articolo 4, commi 6-8**

*(Contributo al comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo per il ripiano dei debiti)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

6. All'articolo 2, comma 194, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n.191, le parole: «in favore del comune di Roma» sono soppresse.

*6.Identico.*

7. All'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

*7.Identico.*

a) le parole: «comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Roma e al Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui un sesto al comune di Roma e cinque sestimi al Commissario straordinario del Governo».

8. All'articolo 2, comma 196, della legge 23 dicembre 2009, n.191, sono apportate le seguenti modificazioni:

*8.Identico.*

a) al primo periodo le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

Governo»;

*b)* al primo periodo le parole: «concorrenza dell'importo» sono sostituite dalle seguenti: «concorrenza dei cinque sestimi dell'importo» e le parole: «, quanto a 500 milioni di euro,» sono soppresse;

*c)* al secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze e il» le parole: «comune di Roma» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario straordinario del Governo»;

*d)* al secondo periodo le parole da: «subordinatamente» a: «comma 190» sono sostituite dalle seguenti: «subordinatamente al conferimento o al trasferimento degli immobili di cui al comma 190»;

*e)* al secondo periodo, dopo le parole: «il 31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo».

**I commi da 6 a 8 dell'articolo 4, non modificati dalla Camera,** recano modifiche alla legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) con riferimento alle disposizioni relative all'attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro per l'anno 2010 per il Comune di Roma, finalizzato per la gran parte al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del comune, predisposto dal Commissario straordinario del Governo nominato ai sensi dell'articolo 78 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008).

In particolare, le modifiche apportate al comma 195 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, che dispone il contributo di 600 milioni di euro, sono volte a

precisare che l'importo complessivamente autorizzato è attribuito in parte, per la quota di un sesto (100 milioni), in favore del Comune di Roma e per i restanti cinque sestimi (500 milioni) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma (**comma 7, lettera b**).

Si ricorda, al riguardo, che l'articolo 78 del D.L. n. 112/2008, al fine di favorire il rientro dalla situazione di indebitamento del comune di Roma, ha disposto la nomina del Sindaco a Commissario straordinario del Governo, con il compito di provvedere alla ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate e di predisporre e attuare un piano di rientro dall'indebitamento pregresso del comune. Tale piano di rientro è stato presentato dal Commissario straordinario il 5 dicembre 2008.

Nelle more dell'approvazione del piano di rientro, il comma 8 dell'articolo 78 del D.L. n. 112 aveva autorizzato la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. a concedere al Comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro per il 2008, al fine di superare la grave situazione di mancanza di liquidità che il comune di Roma si trovava ad affrontare<sup>25</sup>.

Successivamente, il D.L. n. 154/2008, all'articolo 5, comma 3, ha previsto, per le medesime finalità del suddetto articolo 78, l'attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni di euro anche per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate assegnate con delibera CIPE del 30 settembre 2008.

Va infine ricordato che il medesimo comma 3, all'ultimo periodo, prevede che a decorrere dall'anno 2010, in sede di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, venga riservato prioritariamente a favore di Roma Capitale un contributo annuale di 500 milioni di euro nell'ambito delle risorse disponibili.

Con riferimento all'attribuzione dei 600 milioni di euro, viene altresì precisato che l'attribuzione dell'importo complessivo è effettuato, oltre che mediante assegnazione di quote dei fondi comuni di investimento immobiliari costituiti ai sensi del comma 189 dell'articolo 2 della finanziaria 2010, come già previsto nel testo originario del comma 195, anche attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti degli immobili ai fondi comuni, individuati ai sensi del comma 190 della legge finanziaria medesima (**comma 7, lettera a**).

Va ricordato che, in base alla normativa introdotta dall'articolo 2, commi da 194 a 196, della legge finanziaria per il 2010, l'assegnazione del contributo di 600 milioni in favore del comune di Roma e del suo Commissario straordinario di Governo è legato alla costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ad opera del Ministero della difesa, disciplinata dai commi 189-194 dell'articolo 2 della legge finanziaria medesima.

Più in particolare, il citato comma 189 autorizza il Ministero della difesa a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare,

---

<sup>25</sup> Le somme anticipate dalla Cassa Depositi e prestiti sono state restituite ai sensi del D.L. n. 154/2008, che all'articolo 5, comma 1, ha previsto l'attribuzione al comune di Roma di un contributo di 500 milioni per l'anno 2008, finalizzato proprio al rimborso alla Cassa della somma erogata a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 78 del D.L. n. 112/2008.

d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma, al fine di realizzare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari.

Con uno o più decreti del Ministro della difesa saranno individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni, che potranno essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati (comma 190).

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria è prevista l'adozione di un decreto del Ministro della difesa, che determini - fermo restando l'importo dovuto in favore del Comune di Roma e del suo Commissario straordinario di Governo - le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 189, o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al Ministero della difesa per l'iscrizione in un apposito fondo in conto capitale, destinato alla realizzazione di un programma di riorganizzazione delle Forze armate, con prioritaria destinazione alla razionalizzazione del settore infrastrutturale (comma 194).

Il **comma 8** reca alcune modifiche al comma 196 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010, anch'esse sostanzialmente dirette a precisare le competenze del Commissario straordinario del Governo in luogo del Comune di Roma, in merito all'anticipazione di tesoreria concessa per l'anno 2010 dal comma 196, a valere sull'importo ad esso attribuito.

In particolare, viene precisato che l'anticipazione di tesoreria, già destinata al comune di Roma, è concessa invece al Commissario straordinario del Governo, fino a concorrenza dell'importo ad esso attribuito (i cinque sestimi dei 600 milioni complessivi) (**comma 8, lettere a) e b)**.

Secondo quanto disposto dal comma 196, tale anticipazione è finalizzata proprio a provvedere al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dell'indebitamento del comune di Roma, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 78 del D.L. n. 112/2008, e in particolare al pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, ricompresi nel predetto piano di rientro.

Tale anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in una apposita convenzione che, in base alle modifiche apportate dal **comma 8, lettera c)** in esame, sarà definita tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo, in luogo del comune di Roma.

Al riguardo, il comma 196 come modificato prevede che quota parte di tale anticipazione, per un importo pari a 200 milioni di euro, sia erogata già entro il mese di gennaio 2010, mentre la restante quota (ulteriori 300 milioni di euro) sia erogata soltanto subordinatamente al conferimento nonché al trasferimento degli immobili ai fondi comuni costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dei commi 189 e successivi (**comma 8, lettera d)**.

L'anticipazione di tesoreria concessa al Commissario straordinario di Governo può essere estinta, entro il termine già previsto del 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo (**comma 8, lettera e**).

Le modifiche apportate dal **comma 6** al comma 194 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 hanno natura di mero coordinamento rispetto alle modifiche apportate dai commi 7 e 8 alla normativa concernente il comune di Roma, di cui ai commi 195 e 196.

In sostanza, dal testo di cui al comma 194, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della difesa che determini le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare o dal trasferimento degli immobili ai fondi da destinare al Ministero della difesa per investimenti infrastrutturali, viene eliminato l'inciso che precisava la destinazione in favore del comune di Roma dell'importo di cui al comma 195.

Si riporta di seguito a fronte il testo originario dei commi 195 e 196 dell'articolo 2 della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191/2009) e il testo coordinato con le modifiche apportate dall'articolo 4, commi 7 e 8, del D.L. n. 2/2010 in esame.

Testo legge n. 191/2009	Testo come modificato dal D.L. n. 2/2010
<p>195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 190, è attribuito al comune di Roma, anche attraverso quote dei fondi di cui al comma 189, un importo pari a 600 milioni di euro.</p> <p>196. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al <b>comune di Roma</b> per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a <b>concorrenza dell'importo</b> di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere, [quanto a <b>500 milioni di euro,</b>] al</p>	<p>195. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2010, nei limiti del trasferimento o del conferimento degli immobili di cui al comma 190, è attribuito al comune di Roma e al <b>Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,</b> attraverso quote dei fondi di cui al comma 189 <b>ovvero attraverso i proventi realizzati con i trasferimenti dei predetti beni nei suddetti limiti,</b> un importo pari a 600 milioni di euro <b>di cui un sesto al comune di Roma e cinque sestimi al Commissario straordinario del Governo.</b></p> <p>196. È concessa, per l'anno 2010, un'anticipazione di tesoreria al <b>Commissario straordinario del Governo</b> per le esigenze di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fino a <b>concorrenza dei cinque sestimi dell'importo</b> di cui al comma 195 del presente articolo per provvedere, al pagamento</p>

Testo legge n. 191/2009	Testo come modificato dal D.L. n. 2/2010
<p>pagamento delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il <b>comune di Roma</b> e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento degli immobili <b>ai fondi</b> di cui al comma 190, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-<i>quinquies</i>, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.</p>	<p>delle rate di ammortamento e degli oneri di parte corrente, relativi ad oneri di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, compresi nel piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. L'anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in un'apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il <b>Commissario straordinario del Governo</b> e, comunque, per 200 milioni di euro entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, subordinatamente al conferimento <b>o al trasferimento</b> degli immobili di cui al comma 190, ed è estinta entro il 31 dicembre 2010, <b>anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari di cui al comma 190 spettanti al Commissario straordinario del Governo</b>. Per ulteriori interventi infrastrutturali è autorizzata, a favore del comune di Roma, la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 7-<i>quinquies</i>, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come integrato dal decreto-legge 23 novembre 2009, n. 168, nonché dalla presente legge.</p>



**Articolo 4, comma 8-bis**

*(Commissario del Governo per il piano di rientro del Comune di Roma)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**8-bis.** Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008. A partire dalla data di nomina del nuovo Commissario, il sindaco del comune di Roma cessa dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro. Il Commissario straordinario del Governo procede alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro. Per il comune di Roma, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**2000, n.267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010. Ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.267 del 2000, il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008, si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.**

**Il comma in esame**, introdotto dalla Camera, prevede la nomina di un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del Comune di Roma, incaricandolo in particolare di procedere alla definitiva ricognizione della massa attiva e passiva rientranti nel piano, ed include - nella relativa competenza - anche le poste le obbligazionarie individuate con sentenze successive alla data che segna il confine della competenza commissariale, purché derivanti da fatti ed atti posti in essere entro quella data.

La disposizione stabilisce altresì la correlativa cessazione del sindaco del comune di Roma dalle analoghe funzioni di Commissario straordinario. Il comma individua, infine, nuovi termini per la deliberazione dei documenti di bilancio.

In particolare la disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati, dispone che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del testo normativo in esame, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sia nominato un Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, gestito con separato bilancio e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008.

Si ricorda che l'articolo 78 del decreto legge sopra richiamato detta disposizioni urgenti per Roma capitale volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica attraverso la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. In particolare esso prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sia nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso. Nell'esercizio delle sue funzioni, la norma prevede altresì che egli possa avvalersi di idonei strumenti e nominare tre subcommissari ai quali possano essere conferite specifiche deleghe dal Commissario. I subcommissari possono essere scelti uno tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto finanziario dell'ente. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro, il medesimo articolo 78 del decreto legge 112/2008 prevede inoltre che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. conceda al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

Il comma in titolo dispone altresì che - a partire dalla data di nomina del nuovo Commissario - il sindaco del comune di Roma cessi dalle funzioni di Commissario straordinario del Governo per la gestione dello stesso piano di rientro e che il Commissario straordinario del Governo proceda alla definitiva ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel predetto piano di rientro.

Inoltre, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono fissati i nuovi termini per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'assestamento del bilancio relativi all'esercizio 2010.

Si ricorda che l'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di salvaguardia degli equilibri di bilancio, dispone che con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provveda con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di

accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio, con deliberazione allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Da ultimo, il comma offre una soluzione interpretativa, ai fini di una corretta imputazione al piano di rientro, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e al comma 12 dell'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, del disposto del primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008, dove si dispone che la gestione commissariale del comune assuma, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008.

Il comma in esame stabilisce al riguardo che ci si debba riferire a tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

Si ricorda che i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che, come conseguenze della dichiarazione di dissesto, dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione, che i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolino l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge e che i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producano più interessi né siano soggetti a rivalutazione monetaria.

Il comma 12 dell'articolo 255 del richiamato decreto legislativo recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dispone a sua volta che, in materia di *acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento*, nei confronti della massa attiva determinatasi nel corso delle procedure di risanamento non siano ammessi sequestri o procedure esecutive o che quelle eventualmente intraprese non determinino vincoli sulle somme.

**Articolo 4, comma 9**

*(Approvazione degli interventi del Fondo per lo sviluppo delle isole minori per l'anno 2008)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

9. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n.244, come modificato dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n.99, sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e relativa tabella di riparto delle risorse, approvato in data 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso in data 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, ai sensi della previgente disciplina, con riferimento all'anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

*9.Identico.*

**Il comma 9 dell'articolo 4, non modificato dalla Camera,** interviene in merito al Fondo di sviluppo delle isole minori, prevedendo l'adozione degli interventi per lo sviluppo delle isole minori per l'anno 2008 come indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), approvato il 17 dicembre 2008, secondo gli importi ivi previsti, nei limiti della dotazione finanziaria complessiva del Fondo per l'anno 2008.

Si ricorda che il Fondo di sviluppo delle isole minori è stato istituito dall'articolo 2, comma 41, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, con una dotazione

finanziaria di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Ai sensi del comma 42, al fondo sono confluite anche le risorse del "Fondo per la tutela e sviluppo delle isole minori", istituito presso il Ministero dell'interno, dall'art. 25, co. 7, della legge n. 488/2001 (finanziaria per il 2002)<sup>26</sup>.

A seguito delle riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa operate con il D.L. n. 93/2008 (c.d. "decreto ICI"), la dotazione del Fondo per lo sviluppo delle isole minori per gli anni 2010 e successivi è stata annullata.

Il fondo è destinato a finanziare:

- specifici interventi nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone. E' inoltre disposto l'uso prioritario dei fondi per una serie di finalità; quali i progetti realizzati nelle aree protette e nella rete "Natura 2000"<sup>27</sup>, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti e delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, alla contingentazione dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici e alla certificazione ambientale dei servizi.
- misure dirette a favorire la competitività delle imprese insulari.

Il testo originario del comma 41 prevedeva, all'ultimo periodo, che all'erogazione del fondo si sarebbe provveduto sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale isole minori (ANCIM), ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, nel quale devono essere indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni.

Tale procedura è stata novellata dall'articolo 27, comma 14, della legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha disposto che i criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

---

<sup>1</sup> Il Fondo, istituito con una dotazione di 51,6 milioni di euro per il solo anno 2002, era finalizzato all'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e di sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali singolarmente indicati nell'allegato "A" annesso alla legge finanziaria medesima. La tipologia ed i settori degli interventi ammessi ad accedere al Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori sono stati individuati con il D.P.C.M. 7 marzo 2003; i criteri e le modalità di accesso al Fondo sono stati stabiliti con D.M. Interno 15 marzo 2004, n. 163.

<sup>27</sup> *Natura 2000* è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una "rete") di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat", nonché delle specie di cui all'allegato I della Direttiva "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia. La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art. 3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale, previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione. (cfr. [http://www2.minambiente.it/sito/settori\\_azione/scn/rete\\_natura2000/rete\\_natura2000.asp](http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/rete_natura2000.asp)).

proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM)<sup>28</sup> e la Conferenza unificata. Gli interventi ammessi al relativo finanziamento sono individuati con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti locali interessati.

La disposizione recata dal comma 9 prevede che ai fini dell'adozione del richiamato D.P.C.M. di erogazione delle risorse del Fondo sono approvati gli interventi per lo sviluppo delle isole minori e le relative quantificazioni finanziarie indicati nel Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM) e nella relativa tabella di riparto delle risorse, approvato il 17 dicembre 2008 dal Comitato direttivo dell'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) e trasmesso il 23 dicembre 2008 al Ministro per i rapporti con le regioni, secondo la disciplina previgente alla legge n. 99/2009, con riferimento al solo anno 2008 e nei limiti della relativa dotazione finanziaria prevista dal Fondo di sviluppo delle isole minori.

*Si osserva che la disposizione sembrerebbe dare attuazione in via normativa (in luogo di un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni) all'individuazione degli interventi e degli stanziamenti relativi al solo 2008 contenuti nel DUPIM<sup>29</sup> e nella relativa tabella di riparto approvati dall'ANCIM.*

---

<sup>28</sup> L'ANCIM (Associazione Nazionale Comuni Isole Minori) è stata fondata ufficialmente l'8 giugno 1986 all'isola del Giglio. L'Associazione rappresenta 36 comuni.

<sup>29</sup> Documento che al momento non risulta reperibile sul sito ANCIM.





**Articolo 4, comma 9-bis**  
*(Determinazione dei trasferimenti erariali alle province)*

Testo del decreto-legge  
\_\_\_\_\_

Testo comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati  
\_\_\_\_\_

**9-bis.** Ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali per gli anni 2010 e seguenti, nel caso di modificazioni delle circoscrizioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l'attribuzione dei fondi spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero dell'interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione residente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

**Il comma 9-bis dell'articolo 4** in esame, **inserito nel corso dell'esame presso la Camera**, disciplina i criteri di attribuzione dei trasferimenti erariali alle amministrazioni provinciali nell'ipotesi di modificazione delle circoscrizioni territoriali degli enti locali a seguito di distacchi intervenuti ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

Si ricorda che, ai sensi della norma costituzionale suddetta, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, è possibile, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra.

In particolare viene previsto che per la determinazione - per gli anni 2010 e seguenti - dei trasferimenti erariali alle province a seguito di modifiche delle circoscrizioni territoriali degli enti locali si provveda attribuendo i fondi in proporzione:

- al territorio e alla popolazione trasferita tra i diversi enti;
- ad altri parametri determinati in base ad una certificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale.

Nell'ipotesi di una mancata comunicazione degli enti interessati, sulla base dell'avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi viene disposta facendo riferimento ai soli parametri demografici e territoriali, e precisamente:

- per il 50 per cento in base alla popolazione residente;
- per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT.



## Ultimi dossier del Servizio Studi

195	Testo a fronte	Disegni di legge AA.SS. nn. 476, 780, 1135, concernenti la Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla tratta di esseri umani
196	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 1999 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario
197	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. <i>Sintesi del contenuto con gli emendamenti proposti dalla Commissione</i>
198	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. 2002 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa
199	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1996 Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza
200	Testo a fronte	Atto del Governo n. 189 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise"
201	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1956-B Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
202	Dossier	Atto del Governo n. 190. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: "Riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)"
203	Dossier	Atto del Governo n. 192. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri
204	Documentazione di base	Gli sviluppi del Concetto strategico della NATO
205	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 2070 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, recante istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".